Assifact
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 3/92 Milano, 21 Gennaio 1992

****

OGGETTO:

Ad integrazione della Circolare Tecnica 1/92 del 16.1.92 trasmettiamo in allegato copia integrale delle istruzioni di vigilanza della Banca d' Italia in tema di disciplina dei gruppi creditizi, emanata in data 13 Gennaio 1992.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

****

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FEBBRARO
CARIPUGLIA FINANZIARIA	DOTT. SORINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
GEFACTOR	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.FI.S. FACTORING	DOTT. BADOGLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. CALLIGARO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. SAMAJA
RCS FACTOR	DOTT. BONAZZOLI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
	DOTT.SSA FERRO MILONE
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. CAMBRIANI
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACTOR	DOTT. DE SIMONE
SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

****

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Roma,

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 78° aggiornamento del 13.01.92

Oggetto: Disciplina dei gruppi creditizi ai sensi della legge 218/90 e del decreto legislativo 356/90.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 introducono nel nostro ordinamento la disciplina del "gruppo creditizio".

La presente disciplina affronta sotto il profilo di vigilanza i problemi di natura organizzativa e gestionale, derivanti dall'articolazione in soggetti giuridici distinti, per evitare che il gruppo sia in una posizione di potenziale svantaggio competitivo rispetto ad altre formule organizzative.

Il decreto n. 356/90 qualifica la capogruppo come "interlocutore" della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata, sia informativa sia regolamentare. In capo ad essa viene affermata l'esistenza di poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese del gruppo creditizio nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Tale attività, propria delle società poste al vertice di gruppi societari, è così legittimata ed assume profili di doverosità.

Il gruppo delineato si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale sottostante, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria. E' necessario che la capogruppo disponga di strumenti efficaci che consentano una gestione efficiente del gruppo in tutte le sue componenti.

* * *

Le istruzioni allegate riguardano la morfologia del gruppo ed alcuni profili regolamentari.

In particolare, la disciplina della struttura del gruppo contiene disposizioni volte a: individuare la capogruppo e le altre componenti del gruppo; precisare i poteri e i compiti riservati alla capogruppo nei rapporti interni con le altre componenti; stabilire le norme per

l'istituzione e la tenuta dell'albo dei gruppi creditizi.

Le prime indicazioni di vigilanza regolamentare riguardano: le incompatibilità ex art. 9 L.B.; i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali della capogruppo; i requisiti di onorabilità degli esponenti delle controllate.

Seguirà la disciplina regolamentare in attuazione dell'art. 30 del decreto 356/90 riguardante le partecipazioni detenibili, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione e i controlli interni.

Si fa presente che in relazione alla disciplina in esame sono stati modificati i seguenti Capitoli del volume "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi": Cap. IX, Sezione I (Requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari); Cap. XVIII, Sezione I (Partecipazioni detenibili dalle aziende di credito); Cap. L, Sezione III (Ordinamento statutario degli enti e società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione).

Si richiamano di seguito alcuni punti qualificanti della nuova disciplina.

1. Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate (Sezioni III e VI delle Istruzioni)

In relazione alla funzione di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata la capogruppo emana, nei confronti delle componenti il gruppo creditizio, le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate, in esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia, per assicurarne il rispetto.

A tal fine la capogruppo deve dare al gruppo una organizzazione che le consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti al gruppo.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti, a norma dell'art. 25, comma 4, del decreto 356/90 a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono

l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative di ciascuno nell'ambito del gruppo.

2. Rinuncia al ruolo di capogruppo
(Sezione II, § 1)

La società che possegga tutte le caratteristiche della capogruppo può tuttavia non essere considerata tale qualora lo richieda. La Banca d'Italia valuta la richiesta tenendo conto di specifiche circostanze che comprovino da una parte l'effettiva volontà della società di rinunciare al ruolo che potrebbe svolgere e dall'altra l'insussistenza di controindicazioni sotto il profilo di stabilità.

3. Oggetto sociale della società finanziaria capogruppo
(Sezione II, § 1.2)

Qualora la capogruppo non sia una banca ma una società finanziaria, essa può esercitare direttamente, in via esclusiva, solo alcune delle attività finanziarie di cui all'elenco ex art. 27, comma 1, del decreto legislativo 356/90.

Tali limitazioni dell'oggetto sociale sono funzionali all'efficace svolgimento dei compiti tipici della capogruppo.

4. Forma giuridica della capogruppo finanziaria
(Sezione II, § 1.3)

La capogruppo finanziaria deve presentare una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa a responsabilità limitata.

5. Rilevanza determinante della componente finanziaria ("finanziarietà")
(Sezione II, § 1.4)

L'art. 25, comma 2, del decreto 356/90, dispone che una società finanziaria è considerata capogruppo di un gruppo creditizio quando, nell'insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano "rilevanza determinante" quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

La condizione della "rilevanza determinante", secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1991, è soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale

controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati.

Ai soli fini del calcolo della "rilevanza determinante" le società assicurative sono assimilate a quelle finanziarie.

6. Rilevanza della componente creditizia ("bancarietà")
(Sezione II, § 2.3)

Il decreto 356/90 esige il rispetto di un ulteriore requisito perché un gruppo con capogruppo finanziaria possa essere qualificato come "creditizio". E'infatti richiesto che la somma degli attivi degli enti creditizi e delle loro controllate bancarie, finanziarie e strumentali sia almeno pari al 50% dell'attivo globale del gruppo creditizio (art. 24, n. 2, del decreto). Ai fini del calcolo si tiene conto anche dell'attivo delle imprese di assicurazione assimilando quindi, pure in questo caso, tali imprese alle altre società finanziarie del gruppo.

La verifica del requisito della "bancarietà" non è necessaria qualora gli enti creditizi facenti parte del gruppo detengano complessivamente una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela; in tal caso il gruppo è senz'altro creditizio.

7. Iscrizione all'albo dei gruppi
(Sezione IV)

Secondo quanto previsto da altro decreto del Ministro del tesoro, anch'esso emanato in data 7 dicembre 1991, la struttura del gruppo creditizio deve essere compatibile con l'esercizio della vigilanza consolidata e consentire l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia presso ciascun componente il gruppo creditizio. In particolare, assume rilievo la conoscibilità da parte dell'Organo di vigilanza sia degli obiettivi fissati sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Occorre altresì che la struttura del gruppo sia idonea a garantire l'esercizio, da parte della capogruppo, dei poteri di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto 356/90.

Di conseguenza può non farsi luogo ad iscrizione nell'albo dei gruppi creditizi nel caso in cui l'assetto strutturale del gruppo non risponda alle esigenze di cui sopra.

Nelle more dell'attuazione delle modifiche strutturali eventualmente richieste troveranno applicazione

tutti gli strumenti di vigilanza rivolti a tutelare la stabilità delle componenti creditizie del gruppo.

Per quel che concerne la modifica della composizione del gruppo creditizio iscritto all'albo per effetto dell'ingresso o dell'uscita di società dal gruppo stesso, si precisa che la materia sarà trattata nell'ambito della più generale disciplina di ordine regolamentare sulle partecipazioni del gruppo creditizio (art. 30, comma 1, del decreto). Nelle more dell'emanazione di tale disciplina le operazioni della specie sono preventivamente segnalate alla Banca d'Italia che le valuta sulla base dei criteri oggi vigenti in materia.

8. Segnalazione dei partecipanti al capitale della capogruppo
(Sezione V)

Il decreto 356/90 assimila agli enti creditizi la società finanziaria capogruppo di un gruppo creditizio anche per quel che concerne le segnalazioni che i partecipanti al suo capitale devono effettuare alla Banca d'Italia.

A tal fine è stata istituita apposita segnalazione (Mod. 19 G) da utilizzare nel caso di una capogruppo diversa da un ente creditizio, da una società con azioni quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto e da una società per azioni esercente il credito. In questi casi vanno infatti utilizzati i moduli già esistenti.

9. Incompatibilità
(Sezione VII)

In considerazione del modello organizzativo di gruppo integrato che è stato prescelto è prevista una procedura semplificata per il rilascio agli esponenti bancari dell'autorizzazione prevista dall'art. 9, comma 2, L.B. a ricoprire cariche in altre società del gruppo.

Coerentemente con tale impostazione viene rimosso il divieto, finora previsto dalle Istruzioni di vigilanza in capo agli amministratori della banca controllante, di assumere cariche della medesima natura presso banche controllate.

10. Disposizioni transitorie

Le comunicazioni relative all'iscrizione all'albo di gruppi già esistenti alla data di emanazione della presente disciplina devono essere presentate alla Filiale della Banca d'Italia, nella cui sfera di competenza la capogruppo ha sede legale, entro novanta giorni dalla

predetta data.

La verifica dei requisiti di onorabilità di coloro che ricoprono le cariche di amministratori, sindaci, direttori generali nelle società finanziarie componenti il gruppo va effettuata dai consigli di amministrazione di tali società entro sessanta giorni dall'iscrizione all'albo dei gruppi.

S. T. 2018

ORGANI STATUTARI

SEZIONE I

REQUISITI DI ESPERIENZA E ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI BANCARI

Fonti normative

La materia è regolata dal DPR 27 giugno 1985, n. 350 (1) – così come modificato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (2) – emanato in attuazione della Direttiva CEE n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 (3) nonché, per gli enti creditizi che operano solo nel territorio delle Regioni Trentino Alto Adige e Sicilia, dalla normativa prevista rispettivamente dalle leggi regionali 22 marzo 1987, n.1 e 16 gennaio 1989, n. 1, emanate ai sensi dell'art. 14 del DPR 27 giugno 1985, n. 350; si applica inoltre, in tema di sospensione dalla carica, l'art. 9 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (4).

Le disposizioni del predetto decreto delegato prevedono requisiti di esperienza e di onorabilità che gli esponenti bancari devono possedere in relazione alla particolare delicatezza ed al confermato carattere imprenditoriale dell'attività degli enti creditizi.

Cariche aziendali e requisiti relativi

Si riepilogano di seguito i requisiti richiesti per ciascuna carica ricoperta nelle diverse categorie di enti creditizi.

— Enti creditizi diversi dalle CRA, dalle banche popolari aventi non più di tre sportelli, dai monti di credito su pegno di seconda categoria e dalle casse comunali di credito agrario:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, ciascuno dei membri degli organi collegiali ai quali sono attribuiti poteri in materia di concessione del credito devono possedere i requisiti di cui

(1) In G.U. n. 165 del 15 luglio 1985.
(2) In G.U. n. 69 del 23 marzo 1990.
(3) In G.U. n. 64 del 15 marzo 1985.
(4) In G.U. n. 157 del 6 luglio 1991.

all'art. 2.1 lettere a), b) e c) del decreto e non trovarsi nelle situazioni previste agli articoli 4 e 5 del decreto (1);

b) ciascuno degli amministratori non deve trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5 del decreto;

c) ciascuno dei membri del Collegio sindacale non deve trovarsi nelle situazioni previste all'art. 5 del decreto;

d) il Direttore Generale (o colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente) deve possedere i requisiti di cui all'art. 2.3 del decreto e non deve trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5 del decreto.

— CRA, banche popolari aventi non più di tre sportelli:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto (2)e non trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5; la carica può essere ricoperta anche dalle persone che abbiano i requisiti di cui all'art. 2.1;

b) ciascuno degli altri membri del Consiglio di amministrazione non deve trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5;

---

(1) *Art.* 2. 1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: *a*) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori; *b*) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta; *c*) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Art. 4. 1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: *a*) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; *b*) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *c*) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; *d*) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

(2) *Art.* 3. 1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno: a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane; b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

c) ciascuno dei membri del Collegio sindacale non deve trovarsi nelle situazioni previste all'art. 5;
d) il Direttore (ovvero la persona che ricopre una carica che comporti l'esercizio di funzione equivalente) deve possedere i requisiti di cui all'art. 3.3 e non trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5.

— Monti di credito su pegno di 2ª categoria e casse comunali di credito agrario
  a) il Presidente del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di cui all'art. 3.1 e non trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 4 e 5; la carica può essere ricoperta anche dalle persone che abbiano i requisiti di cui all'art. 2.1;
  b) alle restanti cariche si applicano le medesime disposizioni previste per le CRA e le banche popolari aventi non piú di tre sportelli.

1. Requisiti di esperienza e onorabilità. Criteri interpretativi.

Gli enti creditizi devono ispirarsi al più rigoroso rispetto delle norme di legge, in considerazione della responsabilità che ad essi è direttamente attribuita dall'art. 6 del decreto (1).

Si forniscono alcune indicazioni in ordine ai criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nell'interpretazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto.

Artt. 2 e 3 del DPR 350/85

In tema di requisiti di esperienza le relative disposizioni individuano la sussistenza del requisito nello svolgimento effettivo delle attività rilevanti per periodi di tempo minimi. In proposito si ritiene che i periodi di un triennio (art. 2), di un quinquennio (art. 2.3) e di un anno (art. 3) vadano calcolati anche cumulando periodi piú brevi non continuativi: agli stessi fini le diverse esperienze nelle attività descritte negli artt. 2 e 3 del decreto vengono intese come cumulabili tra loro, purché effettuate in tempi diversi.

L'«attività di amministrazione» o «di controllo» presso società, enti pubblici o imprese (art. 2.1 lett. a), b); art. 3.1 lett. a); art. 3.2) va rilevata dall'esperienza di componente gli organi che, ai sensi degli ordinamenti interni, svolgano funzioni equiparabili a quelle dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali nelle società costituite in forma azionaria.

L'«attività di direzione», indicata nelle medesime disposizioni, si ritiene vada riferita – analogamente a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni – all'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni dirigenziali.

---

(1) *Art. 6.* 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

Il riferimento normativo al «settore» creditizio e assicurativo (art. 2 lett. a, c) viene interpretato nel senso che vi sono compresi, oltre alle società e agli enti direttamente esercenti l'attività di che trattasi, le loro proiezioni associative o organizzative nonché gli organi di controllo del settore stesso. Per quanto concerne l'appartenenza al settore «finanziario» si ritiene che la stessa vada valutata con riguardo all'oggetto prevalente dell'attività dell'impresa; tale oggetto viene identificato nelle attività di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 356/90 (1).

L'attinenza (art. 2.1 lett. a) delle pubbliche amministrazioni ai settori creditizio, finanziario e assicurativo va individuata con riguardo al comparto operativo in cui è maturata l'esperienza richiesta.

Nella locuzione «enti pubblici» contenuta nell'art. 2.1 lett. b) del decreto sono sicuramente da ricomprendere quegli enti pubblici che svolgono, seppure in via non prevalente, attività di impresa. L'esperienza acquisita nell'amministrazione, nella direzione, nel controllo presso tali enti appare, infatti, idonea ad attribuire agli interessati la competenza richiesta per la conduzione di una impresa bancaria.

L'elemento dell'adeguatezza delle dimensioni degli enti pubblici o delle imprese pubbliche e private di provenienza rispetto all'ente creditizio di appartenenza (cfr. art. 2.1 lett. b) va desunto dalla comparazione tra le caratteristiche dimensionali-operative dell'ente creditizio e quelle dell'ente o dell'impresa (capitale investito, fatturato degli ultimi esercizi, numero dei dipendenti complessivamente occupati, aree di mercato ecc.).

L'individuazione degli organi collegiali ai cui membri è richiesto il requisito di esperienza (cfr. art. 2.2) va effettuata, secondo il dettato legislativo, sulla base del criterio della attribuzione dei poteri in materia di concessione del credito.

Attesa la «rat[illegible] dell'art. 2 del decreto, si ritiene che la norma non si applichi agli organi collegiali subordinati nella struttura esecutiva dell'ente creditizio (es.: comitati di direzione formati da dipendenti dell'ente).

Il criterio dettato dalla legge consente di ritenere che i requisiti di che trattasi vadano richiesti – negli enti creditizi nei quali la materia della concessione del credito sia attribuita in materia organica e continuativa ad organi amministrativi collegiali più ristretti rispetto al consiglio di amministrazione – ai soli membri di tali organi. Tale attribuzione deve peraltro essere disciplinata, al fine di assicurare stabilità nella distribuzione dei poteri e l'accordo con la volontà dei soci, nello statuto dell'ente attraverso una disposizione che stabilisca una competenza primaria dell'organo amministrativo minore in materia di concessione del credito ovvero attraverso una disposizione che consenta al Consiglio di conferire la medesima materia all'organo più ristretto; in tale quadro di riferimento, i poteri di indirizzo in materia di credito,

(1) *Art. 27* 1. Ai fini della presente disciplina si considerano attività finanziarie: *a)* l'assunzione di partecipazioni; *b)* l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia; *c)* la concessione di crediti al consumo; *d)* l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore; *e)* la stipulazione di contratti di locazione finanziaria; *f)* il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali; *g)* l'offerta e la gestione di mezzi di pagamento; *h)* la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi; *i)* la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi; *l)* la negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi; *m)* l'attività di consulenza e di informazione finanziaria; *n)* ogni altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.

riservati al Consiglio di amministrazione dell'ente, vanno ovviamente da questo esercitati attraverso la formulazione di analisi e di criteri di carattere generale, restando in ogni caso preclusa la possibilità di influire sulle decisioni concernenti l'individuazione degli affidandi e le condizioni contrattuali, poiché in ciò consiste l'esercizio del potere di concessione del credito.

Il requisito di professionalità indicato dagli artt. 2.3 e 3.3 del decreto per l'assunzione della carica di direttore generale (o carica con funzione equivalente) presso gli enti creditizi, sarà valutato, anche al di là delle qualifiche formali ricoperte negli enti di provenienza, sulla base delle funzioni effettivamente espletate dal candidato al fine di verificare che sussista in capo allo stesso una competenza idonea al nuovo incarico.

Per gli enti creditizi, esclusi quelli citati all'art. 3.1 del decreto, la competenza professionale è correlata in particolare ad esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità facendo cioè riferimento alla posizione decisionale e all'ambito operativo nella quale detta posizione si colloca.

Artt. 4 e 5 del DPR 350/85 e art. 9 della legge 197/91

In ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto rileva l'inconciliabilità assoluta tra le situazioni ivi previste e l'assunzione delle cariche di amministratore e direttore generale negli enti creditizi.

Ai fini del computo dei periodi di cui all'art. 4.1, le funzioni di amministratore, direttore generale, sindaco devono essere state svolte – in via continuativa – almeno per i due esercizi chiusi prima dell'adozione dei provvedimenti di rigore; la durata del divieto sarà computata considerando come dies a quo la data del provvedimento di messa in gestione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o quella della dichiarazione di fallimento.

Il sopravvenire di una situazione prevista dall'art. 4 incide sul mantenimento delle cariche, sia presso lo stesso ente creditizio sottoposto a gestione straordinaria (riguardo al solo direttore generale per la permanenza in tale specifica carica, atteso l'avvenuto scioglimento degli organi collegiali) sia presso gli altri enti creditizi.

Le situazioni impeditive di cui all'art. 5 si atteggiano in modo diverso: mentre infatti quelle sub n. 1) esplicano conseguenze per il tempo della loro durata, le situazioni sub nn. 2) e 3) esplicano effetti fino all'intervenuta riabilitazione. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al citato art. 5, n. 3) o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi.

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

In relazione alle previsioni dell'art. 6.2 del decreto entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione l'interessato deve presentare al Consiglio di amministrazione dell'ente creditizio – che l'acquisisce – la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

È rimessa alla responsabilità degli organi aziendali la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Appare in ogni caso necessario che la documentazione comprenda una dichiarazione a firma dell'interessato concernente il «curriculum vitae», nella quale siano indicate le circostanze rilevanti ai fini delle valutazioni da compiersi da parte del Consiglio di amministrazione (1).

In occasione della prima riunione del Consiglio di amministrazione, successiva alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, deve essere posta all'ordine del giorno dei lavori la verifica dei requisiti degli amministratori e dei sindaci neonominati (2).

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate (3).

Il Consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, provvede a dichiarare la decadenza dell'interessato. In tal caso vanno avviate le necessarie iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

In relazione a quanto previsto all'art. 6.2 del decreto, copia del verbale della riunione deve essere trasmessa alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla nomina o dall'elezione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere la esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive.

La procedura dianzi descritta, stante la previsione dell'art. 6.2, non si applica al presidente, al vice presidente e agli amministratori la cui nomina sia già soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 6, qualora gli interessati comunque nominati o eletti – e pertanto anche quando trattasi di soggetti la cui nomina è disciplinata dalla predetta legge n. 14/78 – vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate negli art. 4 e 5 del decreto, il Consiglio di amministrazione, previo accertamento nei modi anzi descritti della situazione impeditiva, ne dichiara la decadenza, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Analoga procedura va seguita, entro 30 giorni dal momento in cui il Consiglio ha avuto conoscenza della situazione impeditiva, per la sospensione temporanea dalla carica ai sensi dell'art. 9 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

---

(1) A titolo di collaborazione si riportano di seguito esemplificativamente i documenti probatori acquisibili:

— dichiarazioni di società, enti, pubbliche amministrazioni, ovvero certificati della Cancelleria del Tribunale concernenti le cariche ricoperte e i servizi prestati;
— statuti, bilanci e relative relazioni, attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza governative concernenti gli enti o le società di provenienza;
— attestazioni relative all'esercizio di attività professionali e certificazioni degli enti universitari o di istruzione scolastica concernenti l'attività di insegnamento;
— atti di notorietà (o dichiarazioni sostitutive); certificati generali del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura circondariale.

(2) Negli enti creditizi nei quali i compiti di amministrazione sono ripartiti tra due organi collegiali l'incombenza spetta all'organo di indirizzo e controllo.

(3) La procedura descritta è applicabile, per quanto possibile, anche alla nomina del direttore generale. Nella pratica, il riscontro formale dei requisiti può risultare dallo stesso verbale consiliare relativo alla nomina del capo dell'esecutivo.

PARTECIPAZIONI DELLE AZIENDE DI CREDITO (1)

Fonti normative

La materia è disciplinata dagli articoli 33 e 35, comma 2°, lettera *a)*, L.B., dall'art. 18 u.c. del R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni (TUCRA), dalle delibere CICR del 28 gennaio 1981, del 27 ottobre 1983, del 19 settembre 1986 e del 6 febbraio 1987, e dal D.M. 435950 del 16 ottobre 1991 (2).

Nozione di partecipazione

Si intendono per partecipazioni delle aziende di credito sia le azioni sia le quote di capitale non rappresentate da titoli azionari, acquisite in proprietà a fini di investimento dalle aziende, (ivi comprese quelle acquisite tramite filiali estere).

Non rientrano pertanto tra le partecipazioni le fattispecie di seguito indicate:

1) titoli per negoziazione, in conformità alla specifica disciplina prevista in materia per le aziende di credito dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
2) azioni prese a riporto;
3) azioni per investimento dei fondi di previdenza e di liquidazione del personale (cfr. cap. XXII);
4) contributi versati a titolo di quote di adesione ad enti o associazioni aventi finalità di studio, promozione, informazione ecc. (3);
5) fondi di dotazione assegnati dalle aziende di credito alle proprie filiali estere;
6) erogazioni per l'adesione al fondo di solidarietà e sviluppo delle Casse di risparmio (4);
7) conferimenti delle CRA ad eventuali «fondi di solidarietà» gestiti dalle Federazioni regionali di categoria (5).

---

(1) Nel presente capitolo nell'espressione «aziende di credito» sono da considerare compresi – salvo contraria indicazione – gli istituti centrali di categoria.

(2) Cfr. rispettivamente Boll. Vig. n. 75; n. 86; n. 97; n. 99.

(3) Le relative decisioni di spesa rientrano nell'ambito della competenza esclusiva degli organi aziendali, i quali, nel rispetto delle disposizioni statutarie, sulla base di autonome valutazioni che tengano conto anche dell'eventuale utilità ai fini aziendali, possono:
– considerare il relativo onere alla stregua di altri costi generali, da imputare al conto economico dell'esercizio;
– attribuire le citate spese ad eventuali fondi accantonati a valere sugli utili netti a propria disposizione, osservando le norme che ne regolano l'utilizzo.

(4) L'ACRI fornisce una segnalazione consuntiva annuale sulle consistenze e quote di adesione delle aziende aderenti.

(5) Detti conferimenti possono essere effettuati esclusivamente a valere sulla parte di utili netti annui che sia disponibile per fini di beneficenza e mutualità.

SEZIONE I

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE AZIENDE DI CREDITO

(escluse le CRA)

Principi di carattere generale

In linea di principio sono da ritenersi acquisibili da parte delle aziende di credito – escluse le CRA – partecipazioni volte a favorire una migliore strutturazione del sistema creditizio, ad incrementare l'efficienza e l'economicità dell'attività bancaria e ad agevolare il perseguimento di fini pubblici di rilevanza generale.

La partecipazione di controllo di una o più aziende di credito in organismi non bancari è subordinata alla condizione che la partecipata, nel rispetto di conformi previsioni statutarie, non proceda a sua volta all'acquisizione di altre interessenze di rilievo, fatte salve le ipotesi previste nei seguenti paragrafi.

1. Partecipazioni in società e/o enti insediati all'interno

Le aziende di credito, fermo restando il rispetto di specifiche norme di legge e/o di più restrittive previsioni statutarie, possono acquisire di norma interessenze nelle società e/o enti di seguito indicati, nel rispetto delle limitazioni pure di seguito specificate.

Casse di risparmio

Le aziende di credito che intendano sottoscrivere quote di partecipazione emesse da Casse di Risparmio, qualora tali operazioni non rientrino nella loro autonomia decisionale, devono informare preventivamente la Banca d'Italia, la quale fa conoscere al più presto le proprie determinazioni sulla fattibilità in via generale dei progetti in parola, ferma restando la valutazione definitiva in sede di esame delle singole istanze di autorizzazione.

A titolo orientativo, per il rilascio dei provvedimenti della specie verranno tenuti presenti i seguenti criteri di massima:

— preferenza per iniziative riguardanti «Casse» operanti in ambiti territoriali contigui;

— positiva valutazione per ipotesi di sottoscrizione delle quote in discorso da parte di primarie Casse di Risparmio, fatta salva l'esigenza di non ostacolare eventuali future aggregazioni tra «Risparmio» locali;

— in subordine, possibilità di autorizzare l'assunzione di partecipazioni della specie da parte di primarie aziende appartenenti ad altre categorie giuridiche, preferibilmente dell'area pubblica.

Società finanziarie costituite tra istituti centrali di categoria ed aziende associate

Tali partecipazioni possono essere consentite se le società hanno per oggetto esclusivo interventi a favore delle aziende di credito associate realizzati anche sotto forma di acquisizione di interessenze di rilievo.

Società, enti o consorzi che gestiscono servizi collaterali o funzionali all'attività bancaria

Si ritengono collaterali o funzionali all'attività bancaria, a titolo esemplicativo, le società di intermediazione mobiliare, leasing, factoring, credito al consumo, elaborazione automatica dei dati, revisione contabile, studi economici e statistici, consulenza manageriale e formazione e addestramento del personale, immobiliari, fiduciarie, di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, commissionarie di Borsa e di assistenza e consulenza finanziaria.

A seconda dei casi devono essere rispettate le limitazioni di seguito specificate:

— le interessenze in società di leasing, la cui operatività sia indirizzata anche nel comparto della locazione finanziaria di beni immobili, sono consentite a condizione che l'effettuazione di operazioni di finanziamento in leasing di impianti e investimenti fissi (ad es. impianti, capannoni industriali, etc.) rimanga contenuta nel limite dei mezzi propri delle società. Tale limitazione non trova applicazione per i contratti di leasing per i quali i rischi di immobilizzo sono attenuati in ragione della fungibilità dei beni oggetto del contratto (ad es. cespiti destinati ad uffici, dipendenze bancarie, negozi etc.) e per il leasing agevolato atteso che la previsione di contributi a carico del settore pubblico attenua significativamente i rischi suddetti. Gli acquisti di immobili non ad uso funzionale possono essere effettuati dagli organismi in discorso nell'intesa che siano realizzati soltanto in esecuzione di contratti di leasing immobiliare già definiti in tutti i loro aspetti con la clientela.

  Per quanto riguarda la metodologia di calcolo del rapporto finanziamenti/mezzi propri delle società di leasing si precisa che:

  a) il parametro cui rapportare le operazioni di leasing di impianti e investimenti fissi è quello costituito dai mezzi propri delle società aumentati dell'importo dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalle società stesse;

  b) la rilevazione dei dati inerenti al rapporto mezzi propri/operazioni deve essere attuata in sede di approvazione del bilancio e con riferimento al valore contabile netto (valore di carico meno fondo di ammortamento) dei cespiti locati;

— la partecipazione in società di credito al consumo è consentita a condizione che:

  a) la durata delle singole operazioni non ecceda i 60 mesi;

  b) vengano fissati statutariamente limiti relativi all'importo massimo del credito concedibile al singolo consumatore al fine di garantire l'obiettivo di un adeguato frazionamento del rischio, tenuto anche conto delle particolari modalità di erogazione di tali affidamenti;

— il possesso di quote di capitale di società di EAD è consentito a condizione che l'operatività delle medesime si sostanzi nella fornitura di software a favore della clientela con esclusione, pertanto, della produzione dell'hardware. Tale esclusione dovrà risultare espressamente negli statuti delle società della specie.

  Le società in discorso potranno commercializzare componenti hardware purché il loro acquisto avvenga in esecuzione di specifici mandati da parte della clientela.

Le società della specie di matrice bancaria possono acquisire partecipazioni, anche di maggioranza, esclusivamente in altre società di EAD sempreché risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) le iniziative andranno sottoposte al preventivo esame della Banca d'Italia a cura dell'azienda di credito che assuma la veste di «capofila» della società;

b) il complesso delle partecipazioni detenute dalle società in discorso non ecceda, al valore di bilancio, il 25% dei propri mezzi patrimoniali;

c) gli organismi di EAD partecipati dalle predette società non procedano a loro volta ad acquisire interessenze se non nei limiti stabiliti per le società controllate direttamente dalle aziende di credito. Inoltre dovrà essere assicurato agli organi di controllo della società, delle istituzioni creditizie a questa partecipanti e alla Banca d'Italia la possibilità di verificare le procedure tecnico-amministrative per il trattamento dei dati e di acquisire ogni notizia ed informazione utile per lo svolgimento dell'attività di controllo nei confronti delle società partecipate;

— la partecipazione a società di revisione è consentita a condizione che l'oggetto della società sia limitato, in maniera esclusiva, all'attività di organizzazione, revisione contabile, certificazione dei bilanci (1);

— la partecipazione a società o enti aventi per scopo l'attività di formazione e addestramento è consentita a condizione che l'attività sia svolta in prevalenza nell'interesse delle istituzioni creditizie promotrici;

— le interessenze in società immobiliari sono consentite quando il capitale di dette società sia controllato da una o più aziende di credito e a condizione che l'attività della società sia circoscritta, statutariamente e di fatto, all'acquisizione ed alla gestione di immobili per uso funzionale dei soci (aziende di credito partecipanti), alla gestione di immobili per investimento dei fondi di previdenza e/o liquidazione del personale nonché all'acquisizione e realizzo di cespiti rilevati per il recupero di crediti;

— il possesso di quote del capitale di società fiduciarie è consentito nel caso in cui trattasi di società aventi lo scopo di espletare servizi necessari per un migliore, più economico svolgimento dell'attività bancaria.
Le società fiduciarie possono a loro volta assumere partecipazioni di rilievo in altre società fiduciarie o società di intermediazione mobiliare.
L'azienda di credito controllante deve comunicare preventivamente alla Banca d'Italia l'acquisizione di tali interessenze da parte della società fiduciaria nonché ogni loro variazione;

— l'acquisizione di partecipazioni di maggioranza assoluta in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare è consentita solo ad aziende di credito che si contraddistinguano per dimensione e/o struttura tecnico-organizzativa ovvero per specifica, comprovata esperienza nel settore dell'intermediazione in titoli;

(1) Fermo restando per l'attività di certificazione dei bilanci quanto disposto dal DPR 31 marzo 1975 n. 136.

— l'acquisizione di partecipazioni di maggioranza assoluta in società di intermediazione mobiliare è consentita solo alle aziende di credito aventi un patrimonio pari almeno a lire 25 miliardi e per le quali non siano state rilevate carenze nella situazione tecnico-organizzativa. Le aziende dovranno presentare una relazione in cui vengano illustrate le attività svolte dalla SIM, il sistema di controlli sulla SIM partecipata, la compatibilità dei costi dell'intervento con la propria situazione tecnico-economica, le prospettive di sviluppo in relazione alle condizioni del mercato dei valori mobiliari. La possibilità per le società di intermediazione mobiliare di acquisire a loro volta partecipazioni resta subordinata a quanto previsto dalla legge n. 1/91 e dai relativi regolamenti applicativi.

Società finanziarie di partecipazione (1)

È consentito alle aziende di credito di acquisire interessenze di controllo in società finanziarie di partecipazione, aventi sede in Italia, a condizione che:

— sussistano adeguate ragioni di carattere organizzativo-funzionale che richiedano la detenzione di tali partecipazioni;
— la società finanziaria detenga partecipazioni solo in enti creditizi, finanziari o esercenti attività strumentali alle precedenti ovvero partecipazioni che sarebbero comunque detenibili dalle aziende di credito;
— l'assunzione delle partecipazioni da parte della società finanziaria avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per l'assunzione di partecipazioni da parte di aziende di credito;
— siano previsti strumenti e procedure di controllo che permettano all'azienda di credito controllante una costante sorveglianza sull'attività delle società ed enti, facenti capo alla società finanziaria di partecipazione.

Qualora la società finanziaria assuma partecipazioni in società ed enti esteri, questi devono avere sede in un Paese della Comunità Economica Europea ovvero in altro Paese estero, a condizione in tale secondo caso che venga assicurata la possibilità di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari ai fini di vigilanza.

L'azienda di credito controllante deve comunicare preventivamente alla Banca d'Italia ogni acquisizione di interessenze da parte della finanziaria nonché ogni loro variazione.

Società di intermediazione finanziaria (merchant banking)

La partecipazione a società di intermediazione finanziaria (merchant banking) è consentita sempreché l'ambito operativo delle stesse si caratterizzi per un'attività di:

— consulenza e assistenza rivolta all'area delle problematiche economico-finanziarie d'impresa con particolare riguardo agli aspetti di copertura della spesa di investimenti e di sviluppo dell'attività aziendale anche attraverso integrazioni con altre unità produttive;

(1) Tali disposizioni non si applicano alle finanziarie di partecipazione costituite tra banche, imprese ed associazioni imprenditoriali al fine di promuovere lo sviluppo di attività produttive da parte di medie e piccole imprese, con esclusione di qualsiasi intervento diretto delle banche nel capitale delle imprese.

— organizzazione delle operazioni per il reperimento di fondi a titolo sia di capitale di rischio sia di capitale di credito in favore di imprese;

— assunzione, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e garanzia, di obbligazioni ed azioni (e titoli similari) di imprese; il rilievo di tali titoli deve avere carattere temporaneo in quanto finalizzato al loro classamento anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali.

Gli interventi degli organismi in discorso nel settore delle azioni e obbligazioni emesse da imprese – da realizzarsi sulla base di valutazioni di redditività e frazionamento del rischio di portafoglio complessivo, con il divieto per le società stesse di assumere la gestione delle imprese al cui capitale partecipano – devono essere rivolti ad iniziative che presentino valide prospettive economiche; esulano pertanto dall'operatività delle società in discorso gli interventi che abbiano natura di salvataggio ovvero finalità di recupero di crediti delle banche.

Resta inoltre esclusa la possibilità di stabilire collegamenti che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese.

Infine, alle società di intermediazione finanziaria è preclusa la gestione di patrimoni per conto terzi, settore nel quale possono effettuare esclusivamente servizi di consulenza e di mediazione con divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo per la gestione di patrimoni mobiliari.

Gli organismi in discorso devono presentare le caratteristiche di seguito indicate che devono risultare negli statuti delle società.

— *Capitale sociale*. Il capitale delle società in esame non deve essere inferiore a L. 50 mld.

La Banca d'Italia si riserva di apportare variazioni a tale importo al fine di adeguare nel tempo le capacità operative delle società stesse.

— *Acquisto di azioni*. L'ammontare complessivo delle azioni o quote di partecipazione nel capitale di rischio di imprese a qualunque titolo acquisite, al netto dei relativi fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società di intermediazione finanziaria. Ulteriori sottoscrizioni in supero del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalle società medesime.

Le quote di capitale di rischio detenibili in ogni singola impresa devono essere di minoranza e tali comunque da non configurare, anche indirettamente, ipotesi di controllo di fatto delle imprese partecipate. Ciascun investimento non può inoltre superare il 20% del patrimonio (capitale e riserve) della società di intermediazione finanziaria.

— *Finanziamenti ad imprese*. Al di fuori delle ipotesi di sottoscrizione di azioni e obbligazioni (e titoli similari), le società in discorso non possono effettuare operazioni, in qualunque forma, di finanziamento diretto di imprese.

L'operatività in tale settore deve pertanto essere limitata alla sola organizzazione di prestiti in favore delle imprese stesse.

Le società di intermediazione finanziaria possono rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in connessione con le operazioni poste in essere, nel rispetto del criterio del frazionamento degli interventi e entro limiti tali comunque da non determinare un eccessivo coinvolgimento nell'andamento delle imprese.

— *Limite all'indebitamento*. Le ripetute società possono indebitarsi nella misura massima di due volte il capitale ivi compresa l'emissione di obbligazioni (anche convertibili) con esclusione del ricorso ai tipici strumenti della raccolta delle aziende di credito (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito).

Possono essere autorizzate ad acquisire interessenze di maggioranza assoluta solo le aziende di credito che si contraddistinguono per dimensioni e/o struttura tecnico-organizzativa.

Le aziende di minori dimensioni che intendono essere presenti nel settore, possono addivenire ad intese per la costituzione di enti della specie dotati di una base sociale il piú possibile diversificata, avendo cura di garantire, in ogni caso, assetti organizzativi interni atti a consentirne una gestione snella e improntata a criteri di professionalità.

In ipotesi di mancato rispetto dei limiti e delle condizioni sopra indicate la Banca d'Italia si riserva di determinare caso per caso i riflessi anche sotto il profilo dell'operatività delle società di intermediazione finanziaria. Essa può anche richiedere l'osservanza di particolari condizioni per evitare commistioni tra la gestione della banca e quella delle imprese al cui capitale le società partecipano.

Società commissionarie di Borsa

La partecipazione in società commissionarie di Borsa è consentita a condizione che l'oggetto sociale delle stesse sia limitato alla commissione in titoli tipici di largo mercato e alle attività complementari. Le società in parola possono operare in proprio, nell'intesa che il complesso delle azioni detenute in portafoglio non ecceda il loro patrimonio.

Resta invece esclusa per le commissionarie la possibilità di:

— assumere mandati ad amministrare patrimoni mobiliari;

— concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, salva la possibilità di porre in essere operazioni di Borsa.

L'acquisizione di partecipazioni di maggioranza assoluta nelle società commissionarie di Borsa può essere consentita alle sole aziende di credito che si caratterizzino per dimensioni assolute ovvero per comprovata esperienza nel settore dell'intermediazione in titoli.

Organismi di «merchant banking» di matrice bancaria potranno assumere partecipazioni anche di maggioranza nelle società in questione sempreché siano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

— l'assunzione di tali partecipazioni e le successive variazioni devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia dall'azienda di credito che assume la veste di «capofila» nell'organismo di «merchant banking» (cfr. Sezione VI);

— la società commissionaria di Borsa partecipata secondo lo schema di cui al precedente alinea non può assumere a sua volta ulteriori interessenze se non nei limiti stabiliti per le società controllate direttamente dalle banche.

Società di assistenza e consulenza finanziaria

Le società in questione, nell'ambito della loro attività di intermediazione in titoli tipici di largo mercato, possono operare in proprio nell'intesa che il complesso delle azioni detenute in portafoglio non ecceda il loro patrimonio.

Anche nei confronti delle società di assistenza e consulenza finanziaria si applicano i divieti in tema di mandati ad amministrare patrimoni mobiliari e di concessione di finanziamenti richiamati per le commissionarie di Borsa.

La possibilità per le banche di assumere partecipazioni di maggioranza assoluta in dette società è subordinata alla ricorrenza degli stessi requisiti dimensionali e tecnici indicati per l'assunzione di interessenze in società commissionarie.

Imprese di assicurazione

Possono essere autorizzate ad acquisire interessenze di maggioranza assoluta solo le aziende di credito che si caratterizzino per dimensioni e/o struttura tecnico-organizzativa.

L'assunzione di piú partecipazioni di controllo in compagnie di assicurazione sarà consentita esclusivamente in presenza di specifiche motivazioni di carattere funzionale.

Le aziende di minori dimensioni che intendano essere presenti nel comparto potranno essere autorizzate ad acquisire singolarmente quote di minoranza nel capitale delle società in discorso.

L'ammontare complessivo al valore di bilancio delle partecipazioni in compagnie di assicurazione sia in Italia sia all'estero, a prescindere dal ramo di attività esercitato, dovrà essere contenuto entro un limite pari al 20% del patrimonio delle aziende di credito (1), fermo restando che le interessenze in società che esercitano il solo ramo danni o congiuntamente i rami vita e danni non potranno eccedere il 10% del patrimonio come sopra definito.

Fermi restando i limiti quantitativi generali di cui sopra, ogni singola interessenza nel capitale di un'impresa di assicurazione, quale che sia il ramo di attività esercitato, non potrà superare, al valore di bilancio, il 10% del patrimonio della banca partecipante.

La possibilità per le compagnie di assicurazione di acquisire a loro volta partecipazioni resta subordinata a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore.

Finanziarie di partecipazione costituite tra banche, imprese ed associazioni imprenditoriali al fine di promuovere lo sviluppo di attività produttive da parte di medie e piccole imprese, con esclusione di qualsiasi intervento diretto delle banche nel capitale delle imprese

L'attività di tali organismi – volti a favorire l'espansione delle unità produttive di minori dimensioni in un quadro di equilibrato rapporto tra le fonti di finanzia-

(1) Ai fini della disciplina contenuta nel presente capitolo, per la definizione di patrimonio, cfr. successiva Sez. III.

mento di tali imprese – è caratterizzata dall'assunzione di interessenze di minoranza e dalla temporaneità degli interventi.

Le partecipazioni delle aziende di credito devono avere carattere minoritario; esse non devono comunque superare il 20% del capitale delle finanziarie né, al valore di bilancio, 1/10 del patrimonio delle aziende medesime.

La partecipazione globale delle aziende di credito non deve superare il 49% del capitale della partecipata.

Enti o società che perseguono fini di interesse generale e sempre che vi partecipino lo Stato, gli enti pubblici territoriali o organismi di loro diretta emanazione

La partecipazione delle singole banche deve essere di minoranza nel limite del 20% del capitale della partecipata e non può, al valore di bilancio, superare 1/10 del patrimonio delle banche medesime.

La partecipazione globale delle aziende di credito non deve essere superiore al 49% del capitale della partecipata.

* * *

Interessenze per recupero crediti

Considerata la loro origine, le interessenze acquisite per recupero crediti – qualora non detenibili ai sensi della presente normativa – devono essere smobilizzate appena possibile e comunque nel termine di 5 anni; la Banca d'Italia può peraltro accordare proroghe ove obiettive difficoltà si frappongano allo smobilizzo delle partite.

Partecipazioni in società editoriali

Le aziende di credito che detengono partecipazioni – acquisite anteriormente alla data del 27 novembre 1970 – in società editoriali cui fanno capo testate giornalistiche, possono mantenere le partecipazioni medesime e quindi la proprietà delle testate giornalistiche e degli impianti, a condizione che la gestione dei giornali sia trasferita ad apposita società, mediante contratti pluriennali di affitto.

Le aziende di credito hanno l'obbligo di dismettere comunque le partecipazioni editoriali ove per un qualsiasi motivo la gestione non possa essere svolta separatamente dalla proprietà.

2. Partecipazioni in società e/o enti esteri

Possono assumere partecipazioni all'estero soltanto aziende di credito la cui importanza si segnali per dimensioni assolute ovvero per rilevanza dell'attività internazionale. Le relative interessenze possono riguardare, di regola, istituzioni creditizie, società o enti che gestiscono servizi collaterali o funzionali all'attività bancaria, imprese di assicurazione.

Peraltro, può essere consentito a primarie aziende di credito di acquisire interessenze di controllo in società finanziarie di partecipazione, aventi sede all'estero, a condizione che:

— sussistano adeguate ragioni di carattere organizzativo-funzionale che richiedano la detenzione di tali partecipazioni;

— la società finanziaria detenga partecipazioni solo in enti creditizi, finanziari o esercenti attività strumentali alle precedenti ovvero partecipazioni che sarebbero comunque detenibili dalle aziende di credito;

— l'assunzione delle partecipazioni da parte della società finanziaria avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per l'assunzione di partecipazioni da parte di aziende di credito;

— siano previsti strumenti e procedure di controllo che permettano all'azienda di credito controllante una costante sorveglianza sull'attività delle società ed enti, facenti capo alla società finanziaria di partecipazione;

— la società finanziaria di partecipazione e le società ed enti da questa partecipati abbiano sede in un Paese della Comunità Economica Europea ovvero in altro Paese estero, a condizione in tale secondo caso che venga assicurata la possibilità di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari ai fini di vigilanza.

L'azienda di credito controllante deve comunicare preventivamente alla Banca d'Italia ogni acquisizione di interessenze da parte della finanziaria nonché ogni loro variazione.

Sempre a primarie aziende di credito, può essere consentito di acquisire partecipazioni di minoranza in strutture finanziarie con ramificazioni in più comparti e in più Paesi (cosiddetti «conglomerati finanziari») a condizione che:

— l'attività del gruppo sia indirizzata verso i settori bancari e/o finanziari;

— non sussistano ostacoli al flusso informativo necessario per un'efficace azione di vigilanza da parte delle autorità italiane;

— siano previste adeguate forme di sorveglianza sull'attività degli intermediari facenti capo al conglomerato finanziario.

L'assunzione di partecipazioni in società di gestione di fondi comuni di investimento abilitati ad operare in Italia non può superare per ciascuna azienda di credito il 20% del capitale della società partecipata né, al valore di bilancio, 1/10 del patrimonio della banca stessa.

L'acquisizione di interessenze in compagnie di assicurazione potrà essere consentita, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi indicati nel precedente paragrafo, a condizione che:

— nel paese di insediamento siano previsti adeguati sistemi di supervisione sull'attività delle società in discorso;

— non sussistano ostacoli al flusso informativo necessario per un'efficace azione di vigilanza da parte delle autorità italiane.

Eventuali partecipazioni di aziende di credito di minori dimensioni o con limitata operatività internazionale in enti non bancari esteri possono essere consentite a condizione che questi siano organismi che svolgono servizi funzionali all'attività bancaria, caratterizzati dalla presenza di un ampio numero di soci bancari.

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Le CRA possono assumere partecipazioni in organismi di categoria (ad es. ICCREA, Federazioni, ecc.) nonché in enti o società per la gestione di servizi strettamente funzionali all'attività delle Casse stesse, previo ottenimento dell'autorizzazione che la Banca d'Italia ha il potere di rilasciare ai sensi dell'art. 18 u.c. del TUCRA.

In caso di partecipazioni già autorizzate, le Casse sono esonerate dal richiedere l'autorizzazione per successivi interventi sul capitale della partecipata quando si tratti di operazioni a titolo gratuito.

SEZIONE III

LIMITE QUANTITATIVO GENERALE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

L'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni delle aziende di credito (compresi ovviamente quelli delle filiali all'estero) al netto dei relativi fondi di ammortamento e svalutazione non deve, di massima, superare il limite del patrimonio delle aziende stesse.

Con il termine patrimonio deve intendersi l'aggregato costituito dal patrimonio di base e da quello supplementare (voce 4609, Sezione IX, del manuale della matrice dei conti).

Ai fini del rispetto del limite di cui sopra vanno computate:

— tutte le partecipazioni (al valore contabile) comunque detenute dalle aziende di credito (1);

— le operazioni deliberate e/o autorizzate in corso di realizzazione.

(1) Comprese quelle per recupero crediti nonché quelle che essendo inferiori alle «soglie quantitative» prefissate, non siano state assoggettate all'autorizzazione della Banca d'Italia.

SEZIONE IV

AUTORIZZAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Partecipazioni soggette alla preventiva autorizzazione (1)

Sono da considerare rilevanti ai fini autorizzativi di vigilanza e pertanto detenibili previa autorizzazione della Banca d'Italia le partecipazioni di seguito specificate.

Estero

a) Tutte le partecipazioni in organismi esteri.

La Banca d'Italia, nel rilasciare i provvedimenti autorizzativi implicanti l'assunzione di partecipazioni di controllo, tiene conto della possibilità, di ordine pratico o giuridico, di acquisire le informazioni necessarie, ai fini di una efficace azione di vigilanza e nella prospettiva di un attendibile consolidamento dei conti.

Per quanto riguarda in particolare le interessenze in istituzioni creditizie estere, viene verificata l'esistenza nel Paese ove ha sede l'istituzione creditizia partecipata di sistemi di vigilanza adeguati.

La Banca d'Italia può consentire alle banche italiane la costituzione e/o il mantenimento di filiazioni bancarie all'estero anche in Paesi che, pur in presenza di sistemi di supervisione bancaria anche non ottimale, consentano l'accesso delle autorità italiane alle informazioni necessarie per svolgere un'efficace azione di vigilanza.

L'operatività di dette filiazioni deve essere limitata alla raccolta di fondi sui mercati internazionali per esigenze di finanziamento del gruppo cui l'unità estera appartiene.

L'assunzione di partecipazioni in istituzioni creditizie estere è condizionata anche all'impegno della banca richiedente di non consentire alla partecipata estera l'acquisto di partecipazioni in altri enti aventi sede al di fuori del Paese di insediamento.

Interno

b) Le partecipazioni all'interno detenibili ai sensi della vigente normativa che superino anche solo una delle seguenti «soglie quantitative»:

- 2% del capitale delle società o enti partecipati;
- 10% (al valore di bilancio) del patrimonio delle aziende di credito partecipanti.

L'assunzione di partecipazioni pari o inferiori alle suddette soglie quantitative rimane comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia quando ciò sia previsto da specifiche norme di legge o da più restrittive disposizioni statutarie.

(1) Per le CRA cfr. la Sez. II.

2. Incremento di partecipazioni già autorizzate

A titolo gratuito

In caso di partecipazioni già autorizzate, le aziende di credito sono esonerate dal richiedere l'autorizzazione per successivi interventi sul capitale della partecipata quando si tratti di operazioni a titolo gratuito.

A pagamento

Per operazioni a pagamento le aziende di credito – ad eccezione delle CRA e fatte salve piú restrittive disposizioni statutarie – sono parimenti esonerate dal richiedere l'autorizzazione purché vengano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

— l'incremento riguardi partecipazioni all'interno;

— non risultino modificate, rispetto all'epoca dell'autorizzazione iniziale, le caratteristiche statutarie ed operative della partecipata e continuino ad essere rispettate le eventuali prescrizioni riguardanti la composizione qualitativa e quantitativa della base societaria;

— resti invariata la percentuale dell'interessenza;

— il valore di bilancio della partecipazione non superi 1/10 del patrimonio della azienda partecipante;

— non venga superato il limite quantitativo generale rappresentato dal patrimonio.

In tutti i casi non rientranti nelle fattispecie sopra menzionate qualsiasi intervento partecipativo va invece sottoposto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Operazioni effettuabili senza la preventiva autorizzazione (1)

Fermo restando il rispetto di norme di legge o di piú restrittive previsioni statutarie, le interessenze all'interno non superiori alle soglie quantitative specificate al paragrafo 1. possono essere acquisite senza la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, sempreché siano detenibili ai sensi della vigente normativa e risulti rispettato il limite quantitativo di cui alla Sezione III.

Gli acquisti di azioni proprie non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Comunicazione preventiva

Ogni acquisizione di partecipazioni per recupero crediti nonché gli interventi – in qualunque modo attuati – originati da esigenze di reintegro del capitale della partecipata devono essere comunicati con un congruo anticipo alla Banca d'Italia.

4. Presentazione delle istanze

Le istanze per l'autorizzazione ad acquisire o aumentare partecipazioni devono essere avanzate alla Banca d'Italia corredate da ogni notizia utile al loro esame nonché, in ogni caso, dalla seguente documentazione:

(1) Per le CRA cfr. sez. II.

a) copia del verbale dell'organo competente a deliberare l'operazione;

b) statuto aggiornato dell'organismo di cui le aziende di credito intendono acquistare azioni o quote;

c) ultimi tre bilanci del medesimo organismo, corredati delle relazioni degli amministratori e dei sindaci;

d) elenco degli aderenti, riparto delle quote da ciascuno sottoscritte e, eventualmente, da sottoscrivere;

e) ove l'istanza sia avanzata in occasione di operazioni di aumento di capitale, breve relazione sull'attività dell'ente da cui risultino le modalità dell'operazione ed i suoi scopi;

f) il prospetto 128 Vig. (cfr. allegato B) per il calcolo del margine disponibile per investimenti in immobili e partecipazioni.

La documentazione sub *b), c), d)* ed *e)* non è necessaria quando trattasi di richiesta di partecipazione in istituzioni creditizie nazionali.

Nel caso di costituzione di nuovi enti creditizi all'estero, le Banche istanti devono fornire una bozza di statuto del costituendo organismo nonché un bilancio preventivo dei primi tre anni di esercizio e i nominativi dei dirigenti preposti alla nuova unità all'estero.

Nell'allegato A si riporta il quadro sinottico del regime autorizzativo delle partecipazioni delle aziende di credito.

* * *

La Banca d'Italia può rilasciare autorizzazioni per aumenti (sia assoluti sia percentuali) delle partecipazioni non rientranti nelle fattispecie detenibili, esclusivamente in relazione a richieste connesse ad aumenti di capitale realizzati a titolo gratuito ovvero allo scopo di dare una definitiva sistemazione alle citate interessenze.

Allegato A

Regime delle partecipazioni delle aziende di credito e degli istituti centrali di categoria

Enti partecipati	PARTECIPAZIONI (1)				NOTE
	Liberamente assumibili (2)	Momento autorizzativo iniziale	Successivi interventi partecipativi		
			Non soggetti ad autorizzazione	Soggetti ad autorizzazione	
Istituzioni creditizie italiane	da 0 al 2% del capitale della partecipata e fino al 10% del patrimonio della partecipante (3).	oltre il 2% del capitale della partecipata o oltre il 10% del patrimonio della partecipante.	interventi per operazioni a titolo gratuito o a pagamento quando siano rispettate le seguenti condizioni: (4) 1) non risultino modificate, rispetto all'epoca dell'autorizzazione iniziale, le caratteristiche statutarie ed operative della partecipata e continuino ad essere rispettate le eventuali prescrizioni riguardanti la composizione qualitativa e quantitativa della base societaria; 2) resti invariata la percentuale dell'interessenza; 3) il valore di bilancio della medesima non superi 1/10 del patrimonio dell'azienda partecipante; 4) non venga superato il limite quantitativo generale di cui alla nota (1).	incrementi delle partecipazioni non rientranti nei casi indicati nella colonna a fianco.	(1) vige per tutte le «partecipazioni» e gli investimenti in immobili il limite quantitativo generale del 100% del patrimonio della partecipante. (2) per le CRA è necessaria in ogni caso l'autorizzazione ex art. 18 TUCRA. (3) fatto salvo il rispetto di specifiche norme di legge (ad es. L.787/78) e/o più restrittive disposizioni statutarie (ad es. per le CRA, CR e MCP di 1ª cat.). (4) per tutte le partecipazioni delle CRA e per quelle delle CR non previste dallo statuto, tale facilitazione operativa è consentita solo per «assegnazione di azioni a titolo gratuito».
Altre partecipazioni sull'interno detenibili	idem	idem	idem	idem	
Partecipazioni all'estero	L'acquisizione di tali interessenze deve essere autorizzata di volta in volta dalla Banca d'Italia, fatta eccezione per gli incrementi delle partecipazioni autorizzate derivanti da aumenti di capitale a titolo gratuito.				

Allegato B

Mod. 128 Vig.

alla .....
(Filiale della Banca d'Italia
competente per territorio)

....
(denominazione dell'azienda) (in codice)

PATRIMONIO ED INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILI E PARTECIPAZIONI

(Dati in milioni di lire al .....)

1) PATRIMONIO(A) L. .....

2) IMMOBILI (1)

a) immobili a voce propria L. ..... (+)
(di cui per recupero crediti L. .....)
b) relativi fondi di ammortamento L. ..... (-)
c) valore di riscatto degli immobili funzionali acquisiti in leasing e canoni di leasing immobiliare scaduti da ammortizzare L. ..... (+)
d) maggiorazioni per operazioni in corso di attuazione L. ..... (+)
e) richieste per investimenti in corso di istruttoria presso la Banca d'Italia (2) L. ..... (+)

TOTALE INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILI L. .....

3) PARTECIPAZIONI (3)

a) situazione contabile "partecipazioni" L. ..... (+)
(di cui per recupero crediti L. .....)
b) relativi fondi di svalutazione L. ..... (-)
c) interventi sostitutivi di operazioni sul capitale L. ..... (+)
d) finanziamenti a società immobiliari controllate (4) L. ..... (+)
e) maggiorazioni per operazioni in corso di attuazione L. ..... (+)
f) maggiorazioni per richieste di autorizzazioni in corso di istruttoria presso la Banca d'Italia (2) L. ..... (+)

TOTALE INVESTIMENTI NETTI IN PARTECIPAZIONI L. .....

TOTALE INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILI E PARTECIPAZIONI (B) L. .....

MARGINE DISPONIBILE (A-B) L. .....

- importo dell'operazione di cui alla presente richiesta L. .....

- importo globale degli affidamenti accordati dal sistema creditizio a società immobiliari controllate L. .....

....
(data di presentazione) (timbro)

I sottoscritti dichiarano che i dati riportati sul presente foglio sono conformi alla verità

IL CONTABILE IL DIRETTORE GLI AMMINISTRATORI I SINDACI

....

....

Visto della Filiale per la rispondenza dei dati di cui sopra con le evidenze in proprio possesso

N.B. - Per le note vedi retro.

segue *Allegato B*

(1) Esclusi quelli per investimento dei fondi di liquidazione e previdenza del personale nonché quelli effettuati dalle Casse di Risparmio e dai M.C.P. di 1ª cat. per fini di pubblica utilità ai sensi dell'art. 31 del T.U. regolatore, qualora questi ultimi siano realizzati a valere sui fondi accantonati per «opere di beneficenza e pubblica utilità».

Nella voce andranno riportati gli investimenti immobiliari eventualmente realizzati dalle filiali estere della banca.

(2) Dettaglio delle operazioni in corso di istruttoria:

INVESTIMENTI IN IMMOBILI:

Località	Importo dell'operazione
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

PARTECIPAZIONI:

Ente o società	Importo nominale	Onere dell'operazione
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(3) Esclusi i fondi di dotazione delle filiali estere, la partecipazione al «fondo di solidarietà e sviluppo» delle C.R. e dei M.C.P. 1ª cat., nonché le azioni per investimento dei fondi di liquidazione e di previdenza del personale e le partecipazioni totalitarie in società immobiliari a valere sui ripetuti fondi.

Nella voce andranno incluse le partecipazioni eventualmente assunte dalle filiali estere della banca.

(4) Nella voce vanno inclusi tutti gli affidamenti (secondo le vigenti disposizioni in materia di fidi a soggetti partecipati) da qualunque istituzione creditizia rilasciati fino a concorrenza della differenza tra l'ammontare delle voci contabili della controllata aventi natura di investimenti netti in immobili e partecipazioni, da un lato, ed il complesso dei mezzi patrimoniali della stessa società, dall'altro.

SEZIONE V

ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI

Presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico delle partecipazioni delle aziende di credito, il cui aggiornamento si basa sulle segnalazioni che le aziende medesime devono effettuare utilizzando i modd. 84 Vig. e 84 bis Vig. (cfr. allegati A) e C).

1. Modulo 84 Vig.

Il modulo contiene dati relativi alle partecipazioni detenute dalle aziende di credito in via diretta ovvero per il tramite di:

— società finanziarie di partecipazione;

— organismi di «merchant banking» in società strumentali controllate o comunque partecipate – ai sensi della normativa specifica – oltre la soglia del 5% o 10% del capitale delle stesse (es. commissionarie di borsa).

Il modulo deve essere inviato in duplice esemplare dalle aziende di credito alla Filiale competente della Banca d'Italia:

— al momento dell'effettiva assunzione ovvero variazione anagrafica o contabile dell'interessenza;

— al più presto, nell'ipotesi di rettifica di dati errati riscontrati in segnalazioni precedenti.

Le aziende di credito sono esonerate dall'invio del modulo limitatamente alle partecipazioni negli istituti centrali di categoria e assimilati (Raiffeisen – Zentralkasse – Südtirol A.G. – Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen S.p.A. – Bolzano; Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine – Trento) inferiori all'1% del capitale.

Per le partecipazioni la cui assunzione non necessita dell'autorizzazione della Banca d'Italia le aziende di credito, nell'inviare il mod. 84 Vig., provvedono a trasmettere anche una copia dello statuto aggiornato dell'ente partecipato non creditizio nonché un mod. 128 Vig. da cui risulti la variazione intervenuta nel margine disponibile a seguito dell'intervento partecipativo.

Per le modalità di compilazione del mod. 84 Vig. si rinvia all'allegato B).

2. Modulo 84 bis Vig.

Il modulo è finalizzato alla ricostruzione delle mappe dei gruppi rilevanti ai fini del consolidamento (cfr. cap. LIII) ovvero della disciplina dei fidi a soggetti collegati e/o a società partecipate (cfr. cap. XXIV sezz. IV e V). L'invio della segnalazione deve avvenire a cura dell'ente creditizio capogruppo.

Sono previste due segnalazioni annuali, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio (di regola, 31 dicembre di ciascun anno) e al sesto mese successivo. Il modulo dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla data di riferimento e dovrà essere trasmesso direttamente al S.I.S.C. (1).

Per la compilazione del modulo le aziende dovranno attenersi alle istruzioni di cui all'allegato D).

---

(1) Resta fermo che eventuali dubbi circa l'interpretazione della normativa per la definizione dei gruppi dovranno essere risolti con le Filiali che esercitano la vigilanza sulla capogruppo.

Allegato A

Mod. 84 Vig.

ALLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA
COMPETENTE PER TERRITORIO

SEGNALANTE: _____

CODICE ABI
PARTITA IVA

PARTECIPATO: _____

CODICE C.R. — SEDE LEGALE: _____
PARTITA IVA/CORR. ESTERO
N. PROGR. SEGNALAZIONE
Q/NQ.
CAPITALE SOCIALE: CODICE U.I.C. DELLA VALUTA
IMPORTO
DI CUI: CON DIRITTO DI VOTO PIENO (V.N.T.)
(V.N.U.)
LIMITATO (V.N.T.)
(V.N.U.)
SENZA DIRITTO DI VOTO (V.N.T.)
(V.N.U.)

PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE

RISULTATO ECONOMICO ULTIMO ESERCIZIO:

ALLA DATA DEL (G G M M A A A A) UTILE
PERDITA
REINTEGRI DI CAPITALE ULTIMO ESERCIZIO

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO PARTECIPATIVO

EVENTUALE INTERMEDIARIO: _____

CODICE C.R.
ANNO DI ASSUNZIONE INIZIALE
TIPO DI INVESTIMENTO
OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE:

DATA DI EFFETTUAZIONE (G G M M A A A A)
MODALITÀ
ONERE: A TITOLO DI PARTECIPAZIONE
PER REINTEGRO DI CAPITALE
RICAVO: PER VENDITA AZIONI
NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE POSSEDUTE:
CON DIRITTO DI VOTO PIENO
LIMITATO
SENZA DIRITTO DI VOTO

VALORE CONTABILE
FONDO DI SVALUTAZIONE

PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE SOTTOSCRITTI

TOTALE MECCANOGRAFICO

DATA DI PRESENTAZIONE (G G M M A A A A)

NUMERO DELLA SEGNALAZIONE DA SOSTITUIRE

TIMBRO E FIRMA DELL'ISTITUZIONE CREDITIZIA

segue *Allegato A*

PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA

EVENTUALE CORRISPONDENZA RELATIVA ALL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

LETTERA DELLA FILIALE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE N. DEL

LETTERA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ALLA FILIALE N. DEL

LETTERA DELLA FILIALE ALL'ENTE CREDITIZIO N. DEL

TIPO DI AUTORIZZAZIONE

CODIFICA B.I. ATTIVITÀ ECONOMICA

TIMBRO E FIRMA

Allegato B

Modalità di compilazione della scheda mod. 84 Vig.

INFORMAZIONI SULL'ENTE SEGNALANTE

1) *Segnalante:* denominazione in chiaro;
2) *Codice ABI* (1): codice ABI comprensivo del codice di controllo;
3) *Partita IVA* (1): codice di partita IVA dell'ente segnalante.

INFORMAZIONI SULL'ENTE PARTECIPATO

4) *Partecipato:* denominazione in chiaro dell'ente partecipato;
5) *Codice C.R.* (1): codice della Centrale dei Rischi del partecipato; in mancanza tale codice va richiesto direttamente alla C.R. con mod. 7 C.R. (P.S.);
6) *Sede legale:* denominazione in chiaro del comune ove ha sede legale l'ente partecipato ovvero dello Stato estero;
7) *Partita IVA/Corr. est.* (1): codice di partita IVA se l'ente partecipato è residente; codice di corrispondente estero se l'ente partecipato è organismo non residente ;
8) *N. progr. segnalazione:* numero progressivo delle segnalazioni effettuate relative ad un medesimo ente partecipato. Nel caso di pluralità di rapporti partecipativi (ad es. partecipazione diretta e tramite intermediario) in uno stesso ente dovranno essere rispettate le progressioni numeriche con riferimento ai singoli rapporti. La progressione andrà mantenuta anche nel caso di segnalazione sostitutiva di un modulo errato;
9) *QINQ:* indicare 1 se l'ente è quotato in Borsa (italiana e/o estera); 2 se non quotato;

Capitale sociale:

10) *Codice U.I.C. della valuta* (1): codice U.I.C. della valuta in cui è espresso il capitale sociale;
11) *Importo:* importo complessivo del capitale sociale sottoscritto espresso nella valuta di riferimento;

di cui:

12) *Con diritto di voto pieno (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto pieno;
13) *Con diritto di voto pieno (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto pieno;
14) *Limitato (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto limitato;
15) *Limitato (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto limitato;
16) *Senza diritto di voto (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote senza diritto di voto;

(1) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti, allineando il numero a destra e riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

17) *Senza diritto di voto (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote senza diritto di voto;

18) *Prestiti subordinati in essere* (1) (2): importo complessivo espresso in lire dei prestiti subordinati emessi dall'ente partecipato;

Risultato economico ultimo esercizio:

19) *Alla data del* (2): data di chiusura dell'ultimo esercizio, nella forma GGMMAAAA;

20) *Utile* (2): importo complessivo dell'utile conseguito dall'ente partecipato espresso nella valuta di riferimento;

21) *Perdita* (2): importo complessivo della perdita subita dall'ente partecipato espresso nella valuta di riferimento;

22) *Reintegri di capitale ultimo esercizio* (2): importo complessivo degli eventuali reintegri di capitale ovvero dei versamenti per ripianamento perdite dell'ente partecipato attuati nel corso dell'ultimo esercizio espresso nella valuta di riferimento.

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO PARTECIPATIVO

23) *Eventuale intermediario:* denominazione in chiaro dell'eventuale ente intermediario (holding di coordinamento, organismo di «merchant banking»). Nel caso di più enti intermediari, andrà indicato quello che ha la titolarità delle azioni dell'ente partecipato oggetto della segnalazione;

24) *Codice C.R.* (3): codice della Centrale dei Rischi dell'ente intermediario: in mancanza tale codice va richiesto direttamente alla C.R. con mod. 7 C.R. (P.S.);

25) *Anno di assunzione iniziale:* anno di assunzione iniziale della partecipazione nella forma AAAA;

26) *Tipo di investimento:* indicare 1 nel caso in cui la partecipazione è assunta per normale investimento; 2 se per recupero crediti;

Operazioni di cui alla presente segnalazione:

27) *Data di effettuazione:* data di effettiva attuazione dell'operazione espressa nella forma GGMMAAAA; nel caso di segnalazione relativa a risultati economici della partecipata (voci 20 e 21) dovrà essere indicata la data dell'assemblea che ha approvato il bilancio;

28) *Modalità:* indicare 1 se l'intervento è stato effettuato in autonomia ovvero se trattasi di variazioni anagrafiche; 2 se previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza; 3 quando la segnalazione è conseguente ad una operazione di fusione (4); nel caso di segnalazione di primo impianto indicare convenzionalmente 0;

29) *Onere a titolo di partecipazione:* importo dell'esborso sostenuto, espresso nella valuta di riferimento, per l'acquisto delle azioni o quote sottoscritte, con incremento del valore della partecipazione;

30) *Onere per reintegro di capitale:* importo dell'onere sostenuto, espresso nella valuta di riferimento, per reintegro di capitale ovvero per ripianamento di perdite;

---

(1) Le variazioni dovute ad oscillazioni del cambio vanno segnalate, comunicando il nuovo valore, solo se la misura della variazione stessa è superiore al 10% rispetto alla segnalazione precedente.

(2) l'invio del modulo redatto esclusivamente per segnalare tali informazioni a seguito di approvazione del bilancio annuale di società partecipate va effettuato soltanto dall'azienda «capofila» tenuta all'invio della documentazione di cui al cap. XVIII.28.

(3) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti, allineando il numero a destra e riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

(4) La banca incorporante ovvero quella sorta dalla fusione tra più banche è tenuta ad inviare contestualmente il modulo di azzeramento degli interventi partecipativi delle banche incorporate ovvero di quelle che si sono fuse.

31) *Ricavo per vendita di azioni:* importo del ricavo conseguito, espresso nella valuta di riferimento, a seguito della cessione di azioni o quote;

Numero delle azioni o quote possedute:

32) *Con diritto di voto pieno:* numero delle azioni o quote con diritto di voto pieno dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

33) *Limitato:* numero delle azioni o quote con diritto di voto limitato dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

34) *Senza diritto di voto:* numero delle azioni o quote senza diritto di voto dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

35) *Valore contabile* (1): valore in lire al quale la partecipazione è evidenziata nelle segnalazioni di vigilanza dell'ente creditizio segnalante o nella contabilità ufficiale dell'ente intermediario;

36) *Fondo di svalutazione* (1): ammontare in lire degli accantonamenti effettuati all'apposito fondo di svalutazione relativamente alla partecipazione oggetto della segnalazione;

37) *Prestiti subordinati in essere sottoscritti* (1): controvalore in lire dell'importo complessivo dei prestiti subordinati emessi dal partecipato sottoscritti dall'ente segnalante;

38) *Totale meccanografico:* somma dei valori di cui alle voci 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 posti per comodità sulla parte destra del modulo;

39) *Data di presentazione:* data di inoltro del modulo espressa nella forma GGMMAAAA;

40) *Numero della segnalazione da sostituire:* numero del modulo da sostituire, da indicare solo nel caso di segnalazione sostitutiva di un'altra precedentemente inviata.

* * *

Nota bene:

Nel modulo previsto per il primo impianto dell'archivio non andranno indicate le informazioni relative alle voci 27, 29, 30 e 31.

Il modulo inviato per segnalare una variazione anagrafica o contabile della partecipazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, riportando quindi anche i dati che non hanno subito modifiche.

Analogamente vanno completamente compilati i moduli inviati per rettificare dati errati riscontrati in segnalazioni precedenti. La rettifica dovrà essere inviata anche per tutti gli eventuali moduli successivi che abbiano confermato dati errati.

(1) Le variazioni dovute ad oscillazioni del cambio vanno segnalate, comunicando il nuovo valore, solo se la misura della variazione stessa è superiore al 10% rispetto alla segnalazione precedente.

Allegato C

Mod. 84 bis Vig.

BANCA D'ITALIA - Amministrazione Centrale
SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIO
Casella Postale 2455 - 00100 ROMA A.D.

SEGNALANTE _____

CODICE ABI

ENTE PARTECIPATO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE _____

RILEVANTE.

- AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA MAPPA DEL GRUPPO PREVISTA DALLA NORMATIVA SUL CONSOLIDAMENTO
- AI FINI DELLA DISCIPLINA DEI FIDI A SOGGETTI COLLEGATI (CONGLOMERATO EROGANTE)
- AI FINI DELLA DISCIPLINA DEI FIDI A SOCIETÀ PARTECIPATE (CONGLOMERATO EROGANTE)
- AI FINI DELLA DISCIPLINA DEI FIDI A SOCIETÀ PARTECIPATE (SOGGETTI PRENDITORI DI CREDITO)

CODICE C.R.

PARTITA IVA/CORRISPONDENTE ESTERO

Q/NQ

CAPITALE SOCIALE - CODICE VALUTA (UIC)

CAPITALE SOCIALE - IMPORTO
DI CUI: CON DIRITTO DI VOTO PIENO (V.N.T.)
(V.N.U.)
LIMITATO (V.N.T.)
(V.N.U.)
SENZA DIRITTO DI VOTO (V.N.T.)
(V.N.U.)

PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE

DATA DI RIFERIMENTO G G M M A A A A

DATA DI SEGNALAZIONE G G M M A A A A

TIPO DI SEGNALAZIONE

NUMERO ENTI DETENTORI

TOTALE MECCANOGRAFICO

TIMBRO E FIRMA DELL'ISTITUZIONE CREDITIZIA

segue *Allegato C*

ENTE DETENTORE		AZIONI O QUOTE POSSEDUTE CON DIRITTO DI VOTO PIENO (A)	AZIONI O QUOTE POSSEDUTE CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO (B)	AZIONI O QUOTE POSSEDUTE SENZA DIRITTO DI VOTO (C)	PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE SOTTOSCRITTI (D)	TOTALE CONTROLLO MECCANOGRAFICO (A+B+C+D)
CODICE CR	PARTITA IVA CODICE ESTERO					

Allegato D

Modalità di compilazione della scheda mod. 84 bis Vig.

1) *Segnalante:* denominazione in chiaro dell'ente segnalante;

2) *Codice ABI* (1): codice ABI dell'ente segnalante comprensivo del codice di controllo;

3) Ente partecipato, direttamente o indirettamente: denominazione in chiaro dell'ente partecipato;

Rilevante:

4) Ai fini della definizione della mappa del gruppo prevista dalla *normativa sul consolidamento*

Andrà indicato:

0 se il soggetto non rileva ai fini del consolidamento;

1 se il soggetto è consolidato integralmente;

2 nel caso trattasi di un soggetto esercente attività creditizia o finanziaria collegato in misura pari o superiore al 20% del capitale;

3 quando trattasi di altro controllato;

4 quando trattasi di altro collegato;

5) Ai fini della disciplina dei *fidi a soggetti collegati* (conglomerato finanziario erogante)

Andrà indicato:

0 se il soggetto non rileva ai fini della definizione del conglomerato finanziario erogante;

1 se il soggetto è un ente bancario o finanziario controllato, direttamente o indirettamente, appartenente al conglomerato finanziario erogante secondo le previsioni della relativa normativa;

2 quando trattasi di un ente che, pur non appartenendo al conglomerato finanziario erogante, rappresenta il tramite del controllo di società di cui al punto 1;

6) Ai fini della disciplina dei *fidi a società partecipate* (conglomerato bancario erogante)

Andrà indicato:

0 se il soggetto non rileva ai fini del conglomerato bancario erogante;

1 quando trattasi di un ente creditizio controllato, direttamente o indirettamente, appartenente al conglomerato bancario erogante secondo le previsioni della relativa normativa;

2 nel caso di un ente che, pur non appartenendo al conglomerato bancario erogante, rappresenta il tramite del controllo di altra banca di cui al punto 1;

---

(1) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti, allineando il numero a destra e riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

7) Ai fini della disciplina dei *fidi a società partecipate* (soggetti prenditori di credito) Andrà indicato:

0 se il soggetto non rileva ai fini della definizione degli enti partecipati prenditori di credito;

1 se trattasi di ente partecipato non creditizio al cui capitale l'ente segnalante partecipi direttamente o indirettamente in misura pari o superiore al 10%;

2 nel caso in cui il soggetto è un ente partecipato non creditizio al cui capitale l'ente segnalante partecipi direttamente o indirettamente in misura inferiore al 10% allorché il sistema creditizio nel suo complesso detenga oltre il 50% del capitale;

3 quando trattasi di un ente creditizio che rappresenta il tramite del possesso di altri enti di cui ai punti 1 e 2;

8) *Codice C.R.* (1): codice della Centrale dei Rischi del partecipato oggetto della segnalazione;

9) *Partita IVA/Corr. est.* (1): codice di partita IVA se l'ente partecipato è residente; codice di corrispondente estero se l'ente partecipato è organismo non residente;

10) *Q/NQ:* indicare 1 se l'ente è quotato in Borsa (italiana e/o estera); 2 se non quotato;

11) *Capitale sociale – Codice valuta (U.I.C.)* (1): codice U.I.C. della valuta in cui è espresso il capitale sociale;

12) *Capitale sociale – Importo:* importo complessivo del capitale sociale sottoscritto;

di cui:

13) *Con diritto di voto pieno (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto pieno;

14) *Con diritto di voto pieno (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto pieno;

15) *Limitato (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto limitato;

16) *Limitato (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto limitato;

17) *Senza diritto di voto (V.N.T.):* valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote senza diritto di voto;

18) *Senza diritto di voto (V.N.U.):* valore nominale unitario delle azioni o quote senza diritto di voto;

19) *Prestiti subordinati in essere:* importo complessivo espresso in lire dei prestiti subordinati emessi dall'ente partecipato;

20) *Data di riferimento:* data di riferimento della segnalazione nella forma GGMMAAAA;

21) *Data di segnalazione:* data di inoltro del modulo nella forma GGMMAAAA;

22) *Tipo di segnalazione:* andrà indicato 1 in caso di segnalazione infra-esercizio; 2 in caso di segnalazione riferita alla data di chiusura dell'esercizio;

---

(1) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti, allineando il numero a destra e riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

23) *Numero enti detentori:* numero degli enti controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo segnalante che detengono una quota del capitale dell'ente oggetto della segnalazione, ivi inclusa la capogruppo medesima se trattasi di una partecipazione anche diretta della stessa; tale numero deve essere pari a quello degli enti detentori elencati nel retro del modulo (cfr. oltre);

24) *Totale meccanografico:* somma dei valori di cui alle voci 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 posti per comodità sulla parte destra del modulo;

Ente detentore:

Per ogni ente detentore andrà indicato:

- *Codice C.R.* (1): codice della Centrale dei Rischi dell'ente detentore, ivi inclusa la capogruppo medesima se trattasi di una partecipazione anche diretta della stessa;
- *Partita IVA/Corr. est.* (1): codice di partita IVA se l'ente detentore è italiano: codice di corrispondente estero se l'ente detentore è organismo estero;
- *Azioni o quote possedute con diritto di voto pieno (A):* numero delle azioni o quote con diritto di voto pieno dell'ente oggetto della segnalazione possedute dall'ente detentore;
- *Azioni o quote possedute con diritto di voto limitato (B):* numero delle azioni o quote con diritto di voto limitato dell'ente partecipato possedute dall'ente detentore;
- *Azioni o quote possedute senza diritto di voto (C):* numero delle azioni o quote senza diritto di voto dell'ente oggetto della segnalazione possedute dall'ente detentore;
- *Prestiti subordinati in essere sottoscritti (D):* controvalore in lire dell'importo complessivo dei prestiti subordinati emessi dall'ente oggetto della segnalazione sottoscritti dall'ente detentore;
- *Totale controllo meccanografico:* somma dei valori di cui alle voci A, B, C e D.

* * *

Nota bene:

Nel caso di rettifica di dati errati, dovrà essere prodotta una nuova segnalazione di gruppo redatta in modo completo.

(1) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti, allineando il numero a destra e riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

SEZIONE VI

SEGNALAZIONI PERIODICHE ALLA BANCA D'ITALIA

Per tutte le partecipazioni detenute dalle aziende di credito su autorizzazione della Banca d'Italia – fatta eccezione per quelle in istituzioni creditizie nazionali – le aziende devono far tenere annualmente alla Banca d'Italia medesima:

a) una relazione da cui emergano i tratti salienti dell'attività svolta dall'organismo partecipato;

b) copia del bilancio ufficiale approvato, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci.

La Banca d'Italia si riserva di chiedere alle aziende di credito ogni altro riferimento o notizia sull'attività delle società o enti partecipati.

Quando alle società o enti partecipino piú aziende di credito, la documentazione deve essere prodotta a cura della sola azienda che detiene la partecipazione in misura percentuale piú elevata, la quale deve provvedere a trasmettere la documentazione medesima alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

Nel caso in cui il capitale dell'ente si presenti equidistribuito tra banche partecipanti, ognuna di esse deve indicare alla competente Filiale della Banca d'Italia l'azienda che assolverà l'adempimento in parola.

Le aziende di credito che assumono la veste di «capofila» negli organismi di intermediazione finanziaria (merchant banking) devono inoltre far tenere semestralmente alle Filiali della Banca d'Italia competenti per territorio un prospetto riepilogativo degli interventi effettuati dalle società in discorso da redigersi in triplice copia utilizzando l'accluso schema (cfr. Allegato A).

Per quel che concerne le partecipazioni assunte per la tutela di ragioni di credito, tutte le aziende interessate devono inoltre produrre annualmente alla Banca d'Italia una breve relazione da cui risultino per ciascuna interessenza le iniziative assunte per l'alienazione e i tempi previsti per lo smobilizzo.

Allegato A

Prospetto semestrale (parte A)

Intervento della Società di intermediazione finanziaria _____

PRINCIPALI SOCI ..... % .....
..... % .....
..... % .....
..... % .....
..... % .....

CAPITALE SOCIALE .....
RISERVE .....
PATRIMONIO (a) .....
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMESSE .....

(importi in milioni di lire)

Numero d'ordine	Denominazione società	Sede sociale	Attività economica (*)	Capitale sociale (b)	Valore nominale unitario azioni	Azioni possedute						
						Numero	Valore nominale totale (c)	c/b %	Prezzo di acquisto	Valore di bilancio (d) (**)	d/a %	Anno di assunzione
TOTALI												

(*) Secondo i criteri della C.R.. — (**) Al netto di eventuali specifici fondi di svalutazione.

segue Allegato A

Prospetto semestrale (parte B)

Interventi della Società di intermediazione finanziaria

(importi in milioni di lire)

Numero d'ordine	Denominazione società	Sede sociale	Capitale sociale	Obbligazioni convertibili possedute				Altre obbligazioni possedute				Garanzie rilasciate
				Numero	Importo	Anno di assunzione	Data di scadenza	Numero	Importo	Anno di assunzione	Data di scadenza	
TOTALI												

TESTO DUPLICATO
S.T. 2018

transitorio unitamente all'indicazione del termine massimo entro il quale le stesse andranno conferite a distinti soggetti (art. 2, comma 2, del decreto).

Per le società operanti a medio e lungo termine, va precisato che esse raccolgono il risparmio a medio e lungo termine ed esercitano le attività proprie degli enti originari, nonchè le eventuali nuove attività a medio e lungo termine per le quali, in sede di progetto, è stata chiesta l'autorizzazione.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio (denominazione) ai sensi dell'art. 25 del D. L. 356/90, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo *(previsione da inserire nell'ipotesi in cui la società bancaria sia a capo di un gruppo creditizio).*

La società, nella sua qualità di componente del gruppo creditizio (denominazione) ai sensi dell'art. 25 del D.L. 356/90, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni (previsione, ovviamente alternativa alla precedente, da inserire nell'ipotesi in cui la società bancaria faccia parte di un gruppo creditizio).

c) *Capitale*

Lo statuto contiene norme che affermano la permanenza del controllo pubblico sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (art.19, comma 2, del decreto).

Lo statuto indica quale disciplina è applicata per garantire il controllo pubblico (autorizzazioni da parte del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto ovvero non distribuzione della metà più uno delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria ai sensi del successivo art. 20, comma 1).

Ai sensi dell'art. 22 del decreto lo statuto si conforma alle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale di enti creditizi di cui al Titolo V della legge 10.10.1990 n. 287.

d) *Organi*

Si osserva che il processo di ristrutturazione non dovrebbe, di per sé, costituire motivo per mutare gli equilibri nella ripartizione dei poteri degli organi degli originari enti creditizi pubblici.

Sono riservati alla esclusiva competenza del consiglio: gli indirizzi generali di gestione, la determinazione dei regolamenti interni, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina nelle cariche di vertice dell'esecutivo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia *(quest'ultima competenza sussiste solo se la società riveste la qualifica di capogruppo).*

e) *Deleghe di poteri*

Può essere prevista la costituzione di un comitato esecutivo cui il consiglio di amministrazione può attribuire propri poteri nei limiti di legge e di statuto.

La presenza di amministratori delegati può giustificarsi in relazione a particolari esigenze organizzative connesse alla complessità aziendale. Si tratta, di norma, dell'ipotesi in cui la struttura direzionale, priva del direttore generale, faccia capo agli amministratori delegati; per tale motivo gli stessi devono possedere gli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla disciplina bancaria per i direttori generali.

È opportuno che la struttura di deleghe di poteri sia completata con la previsione della possibilità di conferire autonomie decisionali in tema di gestione corrente ed erogazione del credito a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, per soddisfare esigenze di correntezza operativa.

Lo statuto, inoltre, dovrebbe contenere l'obbligo di informativa a favore del consiglio di amministrazione sulle decisioni assunte dagli organi delegati.

f) *Direzione*

La direzione della società è affidata al direttore generale o agli amministratori delegati: in quest'ultimo caso, come già detto, lo statuto prevede il possesso da parte degli amministratori delegati degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla disciplina bancaria per i direttori generali.

Il direttore generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni degli organi amministrativi. È capo del personale ed ha poteri di proposta in tema di personale e di operazioni attive.

GRUPPI CREDITIZI

SEZIONE I

La disciplina del gruppo creditizio nel decreto 356/90

La disciplina introdotta, in materia di gruppi creditizi, dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (1), si propone i seguenti obiettivi:

— il riconoscimento della valenza unitaria che il gruppo creditizio assume come tale;

— l'introduzione di strumenti di vigilanza consolidata sui gruppi creditizi in modo da rendere la regolamentazione neutrale rispetto alle scelte organizzative degli intermediari bancari.

In particolare il Titolo VII del decreto (artt. 24–43) contiene norme volte a stabilire: i lineamenti del gruppo creditizio e le caratteristiche della capogruppo; le modalità della vigilanza informativa e regolamentare; i poteri e i compiti riservati alla capogruppo nei rapporti interni con le società componenti; le regole per la gestione delle situazioni di crisi.

La capogruppo è un ente creditizio ovvero una società finanziaria con sede in Italia, che controlla direttamente o indirettamente le altre società componenti il gruppo; nel caso di società finanziaria capogruppo il carattere creditizio del gruppo è individuato sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività degli enti creditizi che appartengono al gruppo.

Per la società finanziaria la qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio comporta la equiparazione agli enti creditizi sotto diversi profili. In particolare è previsto che: il suo statuto sia soggetto all'approvazione della Banca d'Italia; i suoi amministratori, direttori e sindaci possiedano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per gli enti creditizi; i suoi azionisti siano tenuti alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti (superiori al 2% del capitale); possa essere sottoposta ad accertamenti ispettivi; in situazioni di crisi sia soggetta alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di cui alla L.B..

La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo ed i soggetti che lo compongono; la Banca d'Italia provvede alla iscrizione del gruppo creditizio nell'Albo di cui all'art. 28 del decreto.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative del gruppo, richiede l'applicazione di strumenti, sia informativi sia regolamentari, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle rispettive eventuali specifiche discipline.

---

(1) Nel presente capitolo si intende con "legge" la legge 218/90 e con "decreto" il decreto legislativo 356/90.

Sotto il profilo della vigilanza informativa su base consolidata, la Banca d'Italia richiede alla capogruppo la trasmissione di situazioni e di dati relativi sia alle componenti il gruppo sia alle imprese esercenti attività creditizia o finanziaria partecipate dalla capogruppo o da altre società del gruppo in misura non inferiore al 20% del capitale.

Sotto il profilo della vigilanza regolamentare a livello consolidato, la Banca d'Italia impartisce istruzioni alla capogruppo concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o sue componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, le partecipazioni detenibili, il contenimento dei rischi, i profili organizzativi e contabili, i controlli interni.

La capogruppo, quale referente della Banca d'Italia per l'esercizio della vigilanza consolidata, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Nel caso in cui risultino gravi inadempienze nell'esercizio di tale attività di direzione il Ministro del Tesoro può disporre l'amministrazione straordinaria; nel caso in cui risultino inadempienze di eccezionale gravità il Ministro del Tesoro può disporre la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo.

Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a fornire la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Il riconoscimento del gruppo creditizio quale nuova fattispecie giuridicamente rilevante ha effetti anche in sede di disciplina di situazioni di crisi. Puo' essere infatti disposta la sottoposizione della capogruppo ad amministrazione straordinaria anche quando siano sottoposte a procedura coattiva una o più componenti il gruppo e ciò possa alterare in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale dell'intero gruppo; è inoltre prevista l'attrazione di tutte le società del gruppo che siano in situazioni di crisi nelle procedure previste dalla L.B., in sostituzione di quelle proprie, quando la capogruppo sia in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che la capogruppo risponde nei confronti dell'Organo di vigilanza in ordine alla stabilità e all'andamento gestionale dell'intero gruppo. Nel rispetto del principio dell'autonomia delle singole componenti (1), va tenuto presente l'affidamento che i terzi fanno sulla circostanza che la capogruppo normalmente risponde delle obbligazioni assunte dalle singole componenti il gruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo creditizio viene lasciata all'imprenditore bancario la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte dell'Organo di vigilanza, sia degli obiettivi fissati sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo, complessivamente considerato, che consentano l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

(1) Art. 5, comma 1, lett. d) della legge.

Per il rispetto di tali condizioni, in presenza delle quali si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e all'art. 10 della legge 12 luglio 1991, n. 202, possono rendersi necessarie modifiche alla struttura dei conglomerati esistenti.

SEZIONE II

CAPOGRUPPO E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

1. Capogruppo

è capogruppo di un gruppo creditizio:

a) l'ente creditizio (1) con sede in Italia che controlli almeno un ente creditizio o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllato da altro ente creditizio o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo (cfr. par. 1.1);

ovvero

b) la società con sede in Italia che risponda a tutte le seguenti condizioni:
   - che controlli almeno un ente creditizio e non sia controllata da altro ente creditizio o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo (cfr. par. 1.1);
   - che svolga attività finanziaria (cfr. par. 1.2);
   - che sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 1.3);
   - che tra gli enti e le società controllati abbiano rilevanza determinante quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 1.4).

Inoltre, perchè la società finanziaria possa essere considerata capogruppo, la componente bancaria del gruppo deve avere le proporzioni di cui al paragrafo 2.3.

La società che possegga tutte le caratteristiche di cui al punto b), può tuttavia non essere considerata capogruppo qualora lo richieda. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base delle circostanze che seguono.

— Nello statuto di tale società si prevede, in maniera non equivoca, che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto;

— tale società non possiede altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o ente creditizio di cui al successivo alinea;

— esiste un ente creditizio o un'altra società che possiede tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 28, comma 3, di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

1.1 *Nozione di controllo*

Ai fini della identificazione del gruppo creditizio sono considerate società controllate:

(1) Ai fini della presente disciplina sono enti creditizi i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle filiali di banche estere.

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

1.2 *Oggetto sociale della capogruppo finanziaria*

Ai sensi del decreto la qualifica di capogruppo è attribuita ad un ente creditizio ovvero ad una società che svolga in via diretta attività finanziaria. Fra le attività finanziarie indicate dall'art. 27 del decreto risultano compatibili con la posizione di capogruppo di un gruppo creditizio le seguenti:

— assunzione di partecipazioni;
— erogazione di prestiti in qualunque forma, con o senza garanzia;
— concessione di crediti al consumo;
— acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
— stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
— rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali.

La capogruppo può altresì svolgere direttamente attività che hanno carattere ausiliario delle attività sopra indicate.

Le società di investimento mobiliare e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non possono assumere la qualifica di capogruppo in relazione a vincoli presenti nelle normative speciali che li riguardano. Non possono altresì assumere la qualifica di capogruppo ai sensi del decreto le imprese di assicurazione.

Per esigenze di vigilanza si dispone che la società finanziaria capogruppo in relazione al ruolo che l'ordinamento le attribuisce non può svolgere direttamente attività diverse da quelle dell'elenco di cui sopra. In relazione a ciò, nel caso in cui venga ad assumere il controllo di una banca un soggetto che svolge direttamente attività non finanziaria pur nei limiti del 15% del totale delle attività (ai sensi della L. 287/90 e del decreto emanato dal Mistro del Tesoro il 5 giugno 1991) esso deve dismettere l'esercizio di tale attività o conferirla ad una società.

1.3 *Forma giuridica della capogruppo finanziaria*

Il decreto stabilisce che elemento costitutivo della fattispecie "capogruppo finanziaria" è la forma societaria. In particolare, in relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti nei confronti delle altre componenti, tale qualifica è assumibile solo dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata.

Sono pertanto esclusi gli enti pubblici, anche economici e gli "enti conferenti" di cui al decreto.

1.4 *Rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale*

Altro elemento identificativo della società finanziaria capogruppo è rappresentato dalla rilevanza determinante, nell'ambito delle sue controllate, delle società o enti esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (art. 25, comma 2, del decreto).

Tale condizione risulta soddisfatta (1) qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese esercenti attività assicurativa, ancorchè non esercenti attività finanziaria, sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Per attivo deve intendersi:

— per gli *enti creditizi*, per le *società finanziarie* e per le *società strumentali*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

— per le *compagnie di assicurazione*, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

— per le *società industriali*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia (2) del venir meno della condizione.

2. Composizione del gruppo

Fanno parte del gruppo creditizio la capogruppo e le controllate – con sede legale in Italia e all'estero – che svolgano attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società o degli enti del gruppo.

2.1 *Attività finanziaria*

Ai fini della presente disciplina si considerano finanziarie le società che svolgono le seguenti attività:

a) assunzione di partecipazioni;

b) erogazione di prestiti in qualunque forma, con o senza garanzia;

c) concessione di crediti al consumo;

(1) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 7 dicembre 1991.

(2) I rapporti tra Banca d'Italia e capogruppo avvengono per il tramite della Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia ove ha sede legale la società finanziaria capogruppo: nel caso di capogruppo creditizia rimane immutato il criterio vigente nel senso che è competente la Filiale sita nel capoluogo della provincia dove ha sede la direzione centrale dell'ente creditizio stesso.

d) acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;

e) stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

f) rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;

g) offerta e gestione di mezzi di pagamento;

h) prestazioni di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;

i) custodia, gestione, intermediazione, collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi (1);

l) negoziazione in cambi e operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;

m) attività di consulenza e di informazione finanziaria;

n) ogni altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità Europee n.89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.

La natura finanziaria della società sussiste quando una o più delle attività sopra indicate viene esercitata in via esclusiva o prevalente. La natura finanziaria è presunta quando nello statuto della società è previsto l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività sopra indicate ovvero nel caso in cui la società sia iscritta in appositi Albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria (ad es. società di intermediazione mobiliare).

2.2 *Attività strumentale*

Ai sensi dell'art. 24 del decreto sono ricomprese nel gruppo creditizio le società che esercitano, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo. A tal fine si considerano strumentali le attività, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici, che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società e enti del gruppo (art.27 del decreto).

La funzione strumentale dell'attività, ai fini della inclusione della società nel gruppo creditizio, deve risultare dallo statuto della società medesima (2).

2.3 *Perimetro del gruppo creditizio*

Nel caso in cui il soggetto holding, cui fa capo il controllo di società bancarie, finanziarie e strumentali, sia un ente creditizio il gruppo deve considerarsi creditizio a norma dell'art. 24 del decreto.

(1) Rientrano in tale dizione le attività di custodia di valori mobiliari, attività di intermediazione in valori mobiliari e attività di investimento collettivo in valori mobiliari.

(2) Le società di servizi informatici e quelle di gestione di immobili – acquisibili in base alla vigente disciplina di vigilanza sulle partecipazioni – sono comunque considerate strumentali.

Nel caso in cui il controllo di società bancarie, finanziarie e strumentali faccia capo ad una società finanziaria il gruppo si considera creditizio, e si estende a ricomprendere la finanziaria capogruppo, se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) **la quota di mercato nazionale detenuta dagli enti creditizi controllati dalla società finanziaria capogruppo è almeno pari all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela.**

Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

— *per il numeratore*, i dati segnalati nella matrice dei conti (1) con riferimento all'ultimo 31 dicembre (2);

— *per il denominatore*, i dati del Bollettino Statistico pubblicato dalla Banca d'Italia riferiti all'ultimo 31 dicembre (3) dello stesso anno.

b) **la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e degli enti da questi controllati, esercenti attività bancaria finanziaria e strumentale, è almeno pari al 50 per cento dell'attivo del gruppo.**

Ai fini di tale calcolo le imprese esercenti attività assicurativa sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Ai fini del calcolo sono utilizzati:

— *per il numeratore*, la somma dei totali degli attivi – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine – degli enti creditizi e delle società finanziarie e strumentali da questi controllati, secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato;

— *per il denominatore*, la somma dei totali degli attivi – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine – di tutte le società e enti del gruppo inclusa la capogruppo stessa, secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.

Per le assicurazioni il totale degli attivi è convenzionalmente pari a 10 volte i premi incassati nell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il Collegio sindacale, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

---

(1) Per quanto attiene ai depositi della clientela, la voce "totale dei depositi a risparmio, dei buoni fruttiferi, dei certificati di deposito e dei conti correnti passivi con residenti" (voce 3187) del "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Tomo I; per quanto concerne, invece, gli impieghi con la clientela, la voce "totale dei crediti" (voce 3139) dello stesso manuale.

(2) Gli istituti di credito speciale utilizzano, con riferimento agli impieghi con la clientela, le relative voci delle specifiche segnalazioni di vigilanza.

(3) Per ciò che concerne i depositi della clientela, il totale generale della tavola "depositi per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali – aziende di credito"; per quanto attiene agli impieghi con la clientela, la somma dei totali generali delle tavole "impieghi per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali – aziende di credito" e "impieghi per localizzazione e destinazione del finanziamento – istituti di credito speciale".

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 25, comma 4, del decreto definisce i compiti della capogruppo riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo creditizio le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo creditizio notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica altresì l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto. Ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo–contabile e ai controlli interni (art. 30 del decreto).

A tal fine la capogruppo deve dare al gruppo una organizzazione che le consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti al gruppo. In particolare la capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, deve esercitare:

a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);

b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società del gruppo sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo.

L'attività di direzione e coordinamento della capogruppo deve essere improntata a criteri di equità e ragionevolezza.

(1) Si rammenta che per quanto riguarda la vigilanza informativa sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società e enti componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti, a norma dell'art. 25, comma 4, del decreto, a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori delle società ed enti controllati sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima.

Per controllare il livello di rischiosità del gruppo la capogruppo stabilisce all'interno del gruppo meccanismi di interscambio informativo tra le singole società controllate e la capogruppo stessa. A tal fine possono essere previsti l'istituzione di procedure di rilevazione accentrata dei rischi di gruppo e controlli diretti di tipo ispettivo della capogruppo presso le componenti il gruppo.

SEZIONE IV

ALBO DEI GRUPPI CREDITIZI

La materia è regolata dall'art. 28 del decreto e dai criteri fissati con decreto del Mistro del Tesoro del 7 dicembre 1991.

1. Funzione dell'Albo

L'Albo assolve principalmente alla funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata. Viene in tal modo reso noto che le singole società sono integrate in un gruppo creditizio e sottoposte alla conseguente disciplina.

L'iscrizione all'Albo attesta, nei confronti degli amministratori delle società del gruppo, l'appartenenza delle società al gruppo ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata.

A fini di pubblicità, risponde la previsione di cui all'art. 28 del decreto in base alla quale "le società e enti facenti parte del gruppo sono tenuti a indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'Albo a partire da trenta giorni dalla stessa".

L'elenco dei gruppi e delle società e enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino della Banca d'Italia – vigilanza sulle aziende di credito.

La registrazione degli enti creditizi e delle società finanziarie nell'Albo dei gruppi non comporta la cancellazione di tali soggetti dall'Albo di cui all'art. 29 della L.B. e dagli altri albi previsti dalle leggi speciali.

2. Contenuto dell'Albo

L'Albo dei gruppi contiene le seguenti indicazioni:

— denominazione (1), forma giuridica, sede legale della capogruppo e delle altre componenti il gruppo;

— la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti.

3. Iscrizione all'Albo

3.1 *Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'Albo dei gruppi creditizi*

I soggetti ai quali spetta la qualifica di capogruppo ai sensi della Sezione II, sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo creditizio nella sua composizione aggiornata.

(1) Le componenti non bancarie del gruppo creditizio possono utilizzare nell'ambito della propria denominazione sociale il logotipo che individua l'ente creditizio, che fa parte del gruppo, in modo tale da non ingenerare erronei convincimenti sull'effettiva natura dell'attività svolta dai singoli soggetti.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della predetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo creditizio i soggetti che controllano un ente creditizio quando ad essi non risulta che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 43 del decreto.

3.2 *Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

— la mappa del gruppo creditizio ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;

— il tipo di controllo secondo le diverse fattispecie indicate dal decreto (cfr. Sezione II, par. 1.1), con l'indicazione della misura percentuale dell'interessenza, nel caso di controllo partecipativo;

— l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20 % del capitale in società o enti non rientranti nel gruppo creditizio;

— la struttura organizzativa del gruppo (indicazioni concernenti le modalità con le quali la capogruppo svolge le funzioni di direzione e coordinamento).

La comunicazione deve essere inviata in triplice copia alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, iscrive il gruppo creditizio nell'Albo entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi.

3.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo (nel caso di società finanziaria);

b) copia degli statuti (1) delle società facenti parte del gruppo diverse dagli enti creditizi, dalle SIM e dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

c) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati sub A e sub B, concernenti il carattere creditizio del gruppo;

d) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali della capogruppo nel caso di società finanziaria (cfr. Sezione VIII).

(1) In caso di modifiche degli statuti successive all'iscrizione all'Albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

3.4 *Verifiche della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia procede, all'occorrenza, a verificare l'esistenza e la composizione del gruppo creditizio.

In particolare, l'esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione e/o direzione;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci (1), di carattere finanziario e organizzativo, idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   - l'influenza sulla formazione dei prezzi di trasferimento, quando questi siano difformi da quelli di mercato, con conseguente spostamento di utili o di perdite lorde da una società all'altra;
   - il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   - l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;
   - l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, provvede all'iscrizione del gruppo nell'Albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole unità ricomprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e degli enti creditizi posti al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni aventi sede all'estero, l'Organo di vigilanza valuta se la localizzazione o le attività svolte in tali paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Il gruppo deve essere dotato al suo interno di strumenti e procedure di controllo che permettano alla capogruppo una costante sorveglianza sulla attività delle società del gruppo.

Può non farsi luogo ad iscrizione nei casi in cui nella struttura del gruppo risultino fattori di ostacolo all'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'Albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

Nelle more dell'attuazione delle modifiche, si applicano gli strumenti di vigilanza che salvaguardano la stabilità della componente creditizia del gruppo.

---

(1) Ai fini della presente disciplina non rilevano i patti di sindacato. Peraltro, in presenza di suddetti accordi si presume controllante il soggetto che, indipendentemente dall'adesione al patto di sindacato, eserciti influenza dominante in una delle forme previste dal decreto.

4. Variazioni all'Albo

4.1 *Comunicazioni delle variazioni*

Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo dei gruppi creditizi, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia tutte le variazioni delle informazioni contenute nell'Albo medesimo. Rientrano in tali ipotesi le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo (1). La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dal deposito in Tribunale del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse.

* * *

Le operazioni che comportano una modifica della composizione del gruppo creditizio in termini di ingresso o di uscita di società dal gruppo stesso troveranno disciplina nell'ambito della regolamentazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 30 del decreto, in tema di partecipazioni detenibili dal gruppo creditizio.

Nelle more dell'emanazione di tale disciplina, la capogruppo è tenuta a comunicare preventivamente le suddette operazioni alla Banca d'Italia. Le operazioni che comportano l'ingresso nel gruppo potranno essere effettuate solo dopo che la Banca d'Italia si sarà espressa in merito avendo presenti i criteri fissati dal CICR in materia di partecipazioni degli enti creditizi. La capogruppo deve comunicare l'avvenuto perfezionamento delle operazioni entro 10 giorni.

4.2 *Progetti di ristrutturazione*

La capogruppo che intende dar corso ad un progetto di ristrutturazione del gruppo deve seguire la seguente procedura che si riferisce al complesso delle operazioni di fusione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di subholding, rientrano nell'ambito di un programma unitario volto ad adeguare la struttura organizzativa del gruppo alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

La stessa procedura si applica altresì a "tutte le operazioni di conferimento (2) effettuate da enti creditizi aventi natura societaria nonchè dalle società da questi controllate", secondo quanto previsto dalla normativa fiscale di cui al combinato disposto dell'art.7 della legge n.218/90 e dell'art.10 della legge 12 luglio 1991, n.202.

La procedura non riguarda i progetti di ristrutturazione degli enti creditizi pubblici per i quali trova applicazione la disciplina di cui al Titolo I del decreto.

4.2.1 *Contenuto del progetto*

Il progetto è deliberato dal Consiglio di amministrazione della capogruppo; esso contiene una descrizione delle modifiche dei legami partecipativi tra le singole

(1) Tali modifiche – ove riguardino la capogruppo – sono soggette ad approvazione della Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, § 3).

(2) Si precisa che nel caso di operazioni di conferimento, si applica l'articolo 2343 del codice civile.

società e gli enti componenti il gruppo e fornisce adeguati elementi informativi sulle modifiche strutturali che si intendano attuare.

In particolare, il progetto indica:

— le singole operazioni di cui il processo di ristrutturazione consta e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Le operazioni devono essere illustrate nelle linee essenziali. Devono essere altresì indicate le eventuali operazioni di concentrazione in cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;

— la mappa del gruppo creditizio risultante al termine del progetto;

— gli assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo con particolare riferimento agli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno del gruppo.

4.2.2 *Allegati al progetto*

Il progetto contiene in allegato:

— copia della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione della capogruppo;

— nel caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari della società capogruppo, delle altre società finanziarie nonchè delle eventuali sub-holding con funzioni di coordinamento intermedio.

Il progetto di ristrutturazione è presentato in triplice copia dalla capogruppo alla Banca d'Italia.

4.2.3 *Valutazione del progetto*

La Banca d'Italia valuta il progetto sulla base dei criteri indicati al paragrafo 3.4. Nel caso in cui non sussistano controindicazioni sotto il profilo della vigilanza sui gruppi, autorizza, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto, l'esecuzione del medesimo.

L'autorizzazione all'esecuzione del progetto vale come preventivo assenso alle singole operazioni in cui si articola il piano; essa assorbe l'eventuale benestare di massima richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza per le singole operazioni.

Restano ovviamente fermi i poteri di intervento spettanti ad altre Autorità.

4.2.4 *Esecuzione del progetto*

La capogruppo dà notizia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia alle società componenti il gruppo interessate alla realizzazione delle singole operazioni di cui si compone il progetto.

La capogruppo è tenuta a dare comunicazione alla Banca d'Italia delle operazioni concluse, entro 10 giorni, dal perfezionamento delle medesime. Per le operazioni per le quali si richiede l'autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le società interessate sono tenute ad inviare le delibere consiliari e/o assembleari.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni all'Albo di cui all'art. 28 del decreto e, all'occorrenza, modifica l'Albo di cui all'art.29 della L.B..

Allegato A

Schema per la verifica della condizione della "rilevanza determinante"

Dati al: _____ in milioni / miliardi di lire

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO CREDITIZIO

SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	ATTIVO (1)
	A

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
	TOTALE	B

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
	TOTALE	B_1

segue Allegato A

Dati al: _____ in milioni / miliardi di lire

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
INDIRETTAMENTE:		
tramite		
	TOTALE	C

$$\frac{C}{A + B + B_1 + C} = \qquad \%$$

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Addì _____

(1) Andrà riportato:
- per gli enti creditizi e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed inclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo a 10;

(2) CODICI ATTIVITÀ

A1	BANCARIA	C3	COMMISSIONARIA DI BORSA	B0	SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2	LEASING	C4	ASS E CONS FINANZIARIA	E1	EMISS GEST CARTE DI CREDITO
B3	FACTORING	C5	HOLDING DI COORDINAMENTO	E4	GESTIONE TITOLI
B4	CREDITO AL CONSUMO	C6	MERCHANT BANKING	E9	ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5	EAD	C7	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F0	ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6	REVISIONE CONTABILE	C9	FINANZIARIA: ALTRO	F1	ASSICURAZIONE MISTA
B7	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	D1	DISTR PRODOTTI FINANZIARI	F2	VENTURE CAPITAL
B8	STUDI ECONOMICI E STATISTICI	D4	GESTIONE ESATTORIA	F4	INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	D5	TRADING SERVICE	F5	AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0	VARIE E RESIDUE	D6	TRADING COMPANY	F6	ALTRI SERVIZI
C0	IMMOBILIARE	D7	COMMERCIAL PAPER	F7	BANK HOLDING COMPANY *
C1	FIDUCIARIA	D8	BROKERAGGIO ASSICURATIVO	G0	INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2	GESTIONE FONDI COMUNI	D9	CONGLOMERATO FINANZ ESTERO		

Allegato B

Schema per la verifica della condizione della "bancarietà"

Dati al: _____ in milioni / miliardi di lire

SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	ATTIVO (1)
	A

ENTI CREDITIZI CONTROLLATI (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) E LORO CONTROLLATE BANCARIE, FINANZIARIE, STRUMENTALI E ASSICURATIVE (denominazione e sede legale)	ATTIVO (1)
TOTALE	B

SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL QUADRO PRECEDENTE (denominazione e sede legale)	ATTIVO (1)
TOTALE	C

$$\frac{B}{A+B+C} = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_ \%$$

Addì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

_____

(1) Andrà riportato:
- per gli enti creditizi e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultanti dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

SEZIONE V

TRASPARENZA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO

L'art. 41 del decreto prevede l'applicazione nei confronti dei partecipanti al capitale della capogruppo dell'art. 9 della legge 281/85 e successive modificazioni e integrazioni. Ciò comporta per gli stessi l'obbligo di comunicare alla società medesima e alla Banca d'Italia, con riferimento alle soglie indicate nel citato art. 9, le partecipazioni possedute e le successive variazioni.

Nel caso che la capogruppo sia una società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, un ente creditizio o una società per azioni esercente il credito, l'obbligo di comunicazione viene già attualmente assolto mediante l'invio rispettivamente dei modelli 19 A, 19 C (1) e 19 D.

Per le altre società capogruppo la comunicazione deve essere effettuata con il modello 19 G (allegato A). Quanto ai soggetti tenuti alla comunicazione, ai relativi tempi della comunicazione, ai modi e alla misura della partecipazione, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello sopra indicato.

È opportuno che la società finanziaria provveda ad un'opera di sensibilizzazione dei soggetti partecipanti tenuti ai suddetti adempimenti mediante adeguate forme di pubblicità della propria qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio.

Secondo quanto previsto alla Sezione IV, §1., l'elenco degli iscritti all'Albo è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino di Vigilanza per gli enti creditizi. La Banca d'Italia cura al pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta iscrizione o cancellazione delle società finanziarie capogruppo dall'Albo dei gruppi.

***

Ai sensi dell'art. 41 del decreto, nei confronti delle società capogruppo – siano esse enti creditizi, società per azioni quotate, società per azioni esercenti il credito, ovvero altre società finanziarie – delle altre componenti il gruppo e dei partecipanti al capitale della società capogruppo e delle altre società del gruppo, la Banca d'Italia dispone dei poteri di cui all'art. 10 della menzionata legge 281/85.

Per le omissioni delle comunicazioni di cui ai menzionati artt. 9 e 10 della legge 281/85 si applica l'art. 11 della medesima legge.

(1) Per le partecipazioni al capitale degli enti creditizi cfr. Cap. XLVII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÁ CAPOGRUPPO DI UNIGRUPPO CREDITIZIO

Comunicazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo, 20 novembre 1990, n. 356

Modi. 19/G

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____

Alla sezione staccata _____

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale | Data (G G M M A A) | Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE

Se persona fisica

Se persona giuridica o ente di persona

SOCIETÀ CAPOGRUPPO PARTECIPATA

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

RIEPILOGO

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

_____

0 C 0 0 1

n° _____

Comune _____ CAP _____

n° _____

Mod. 19/G

Quadro H

Pagina n.

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale | Data | Numero

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Modl. 19/G

Quadro G

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale | Data | Numero

G G M M A A

Elenco dei soggetti aventi diritto di voto con numero di azioni o quote superiore al 2% del capitale con esclusione del dichiarante e di quelli riportati nei riquadri H e L.

Foglio n.

Se persona fisica

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

G G M M A A

Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

Denominazione

Sede

Provincia sede legale

Nazione

Provincia sede ABI

Natura di appartenenza

Codice fiscale

Cognome sede legale o rappresentante

Via

Nome

Nome

N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto

Quadro di appartenenza e relativo tasso di partecipazione

C 1 2 3 4 5

O 1 2 3 4 5

E

Se persona fisica

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

G G M M A A

Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

Denominazione

Sede

Provincia sede legale

Nazione

Provincia sede ABI

Natura di appartenenza

Codice fiscale

Cognome sede legale o rappresentante

Via

Nome

Nome

N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto

Quadro di appartenenza e relativo tasso di partecipazione

C 1 2 3 4 5

O 1 2 3 4 5

E

Se persona fisica

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

G G M M A A

Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

Denominazione

Sede

Provincia sede legale

Nazione

Provincia sede ABI

Natura di appartenenza

Codice fiscale

Cognome sede legale o rappresentante

Via

Nome

Nome

N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto

Quadro di appartenenza e relativo tasso di partecipazione

C 1 2 3 4 5

O 1 2 3 4 5

E

Se persona fisica

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

G G M M A A

Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

Denominazione

Sede

Provincia sede legale

Nazione

Provincia sede ABI

Natura di appartenenza

Codice fiscale

Cognome sede legale o rappresentante

Via

Nome

Nome

N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto

Quadro di appartenenza e relativo tasso di partecipazione

C 1 2 3 4 5

O 1 2 3 4 5

E

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

Mod. 19/G

Quadro L

Elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale sottoscritto)

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale	Data	Numero
	G G M M A A	

Foglio n.

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

settore

eventuale codice ABI

settore di appartenenza

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

cap

n. azioni o quote

nazione di provenienza E

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

settore

eventuale codice ABI

settore di appartenenza

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

cap

n. azioni o quote

nazione di provenienza E

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

settore

eventuale codice ABI

settore di appartenenza

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

cap

n. azioni o quote

nazione di provenienza E

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

settore

eventuale codice ABI

settore di appartenenza

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

cap

n. azioni o quote

nazione di provenienza E

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Totale righe (A+B+C+D)

Totale generale

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO CREDITIZIO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/G di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 e all'art. 41 del d. lg. n. 356 del 20.11.1990

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, e dell'art. 41 del D. leg. 356/90, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in società capogruppo iscritta all'albo dei gruppi creditizi.

La segnalazione va effettuata entro 30 gg. dall'iscrizione della capogruppo all'Albo dei gruppi creditizi, in caso di interessenza posseduta prima dell'iscrizione della società stessa all'Albo.

N.B. – Nel caso in cui la capogruppo sia una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, ovvero sia un ente creditizio o una società per azioni esercente il credito l'obbligo di comunicazione è assolto mediante l'invio dei modelli 19/A, 19/C e 19/D pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1990.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo valore, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società capogruppo partecipata, nonché alla società stessa presso la quale potrà esser ritirato il modello previsto per la comunicazione. Il modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

L'elenco dei gruppi e delle società e enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile per la consultazione presso le Filiali della Banca d'Italia.

Al momento dell'iscrizione all'Albo dei gruppi, le società capogruppo avranno cura di

rendere nota tale iscrizione ai soggetti partecipanti al proprio capitale, in modo da consentire agli stessi di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalle disposizioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici.

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare e agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Quadro B: SOCIETÀ CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società capogruppo partecipata e il relativo codice fiscale.

– *Capitale: numero azioni o quote:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.).

Sarà opportuno che le società capogruppo provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

– *Casuale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote di società già iscritte all'Albo per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto, ovvero dichiarazione da effettuare per il possesso di azioni o quote superiori al predetto limite a seguito della iscrizione della società partecipata nell'Albo dei gruppi creditizi.
2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni o quote aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare – ove dovuta – una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.
4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

– *Data dell'acquisto della partecipazione ovvero dell'iscrizione della società partecipata all'Albo dei gruppi creditizi, o data della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni o quote con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

– *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita
C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D) successione o acquisizione a causa di morte
E) pegno
F) usufrutto
G) riporto
H) altro

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

– *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

– *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

– *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

– *Azioni o quote possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L' indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

– *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

– *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

---

(1) Ai fini della definizione della società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 c. c.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

– *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

– *Azioni o quote possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

– *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

– *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute [illegible] dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

– *Azioni o quote con diritto di voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni o quote per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (1% nel caso di variazione).

– *Azioni o quote totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato – nelle caselle corrispondenti – il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

– *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

– *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

– *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto" riportate nel foglio stesso.

– *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di società capogruppo.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della società capogruppo per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di voto", riportate sul foglio stesso.

- *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

- *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote" riportate nel foglio stesso.

- *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".

SEZIONE VI

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Entro un anno dall'iscrizione all'Albo lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

Oggetto sociale

Fermo restando che la società finanziaria puo' svolgere solo le attività di cui alla Sezione I, punto 1.2, l'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio (denominazione) ai sensi dell'art. 25 del D.leg. 356/90, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della capogruppo finanziaria o bancaria.

La direzione della società finanziaria capogruppo va affidata al direttore generale o all'amministratore delegato (o amministratori delegati). Nell'ipotesi di contemporanea presenza dell'amministratore delegato e del direttore generale vanno evitate sovrapposizioni di competenze in ordine alla preposizione alla gestione; in particolare l'attività d'impulso per l'attività decisionale del consiglio è riservata all'amministratore delegato e la preposizione alla struttura esecutiva al direttore generale.

È opportuno che alle riunioni degli organi amministrativi partecipi il direttore generale con funzioni consultive.

Requisiti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del direttore della finanziaria capogruppo

Lo statuto deve indicare che i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il direttore generale devono possedere i requisiti di esperienza e onorabilità previsti per legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi; lo statuto deve indicare che l'amministratore delegato, il quale svolga compiti di direzione, deve possedere gli specifici requisiti di professionalità richiesti per il direttore generale di enti creditizi.

(1) Per le società finanziarie capogruppo risultanti dai processi di ristrutturazione di banche pubbliche, cfr. anche le Istruzioni di vigilanza, Capitolo L, Sezione III.

Vigilanza

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del D.leg. 356/90 (Titolo VII) e che lo statuto medesimo è sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

"La società fa parte del gruppo creditizio (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

3. Procedura per la modifica dello statuto della capogruppo finanziaria (1)

L'istanza di modifica deve essere presentata alla Banca d'Italia dalla società capogruppo iscritta all'Albo almeno tre mesi prima della data prevista per la delibera da parte dell'assemblea straordinaria.

Tale istanza deve essere corredata della delibera del Consiglio di amministrazione e di un prospetto che contiene:

— il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare;

— l'indicazione dei motivi che sono a base di ciascuna modifica.

Dopo che la Banca d'Italia ha fatto conoscere le proprie valutazioni, l'assemblea della società procede all'approvazione. Il verbale della relativa riunione è trasmesso alla Banca d'Italia per il rilascio del provvedimento di approvazione previsto dall'art. 25, comma 3, del decreto. Quattro copie a stampa dello statuto depositato in Tribunale devono essere inviate alla Banca d'Italia.

(1) Nel caso di capogruppo bancaria resta ferma la procedura di cui al Cap. VII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi.

SEZIONE VII

INCOMPATIBILITÀ

In relazione alla disciplina dei gruppi creditizi, gli amministratori delegati, dirigenti, funzionari e impiegati degli enti creditizi possono, in linea di massima, ricoprire cariche in altre società del gruppo in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.B.. L'istanza di deroga è inoltrata dal richiedente, tramite l'ente creditizio di appartenenza, alla Banca d'Italia. L'istanza è corredata del parere favorevole dell'ente creditizio di appartenenza. L'autorizzazione si intende rilasciata se entro 10 giorni la Banca d'Italia non si esprime negativamente.

Analoga procedura si applica per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 3, della L.B. a trattenere gli emolumenti connessi alle predette cariche.

SEZIONE VIII

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

1. Esponenti della capogruppo finanziaria

L'art. 31, comma 1, del decreto dispone che ai soggetti esercenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza ed onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Tali disposizioni si applicano nei confronti di coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o carica comportante l'esercizio di funzione equivalente.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, le disposizioni richiamate sono quelle contenute nell'art. 2 del D.P.R. n. 350/85.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità trovano applicazione le norme di cui all'art. 5 del D.P.R. 350/85, così come modificato dall'art. 32 della l. 55/90, e all'art. 9 della l. 197/91; non possono assumere la carica di amministratore e direttore generale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 350/85.

2. Esponenti delle società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio, si applicano le disposizioni in materia di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Le disposizioni richiamate sono le stesse sopra menzionate con riguardo agli esponenti della capogruppo.

Su tali disposizioni generali prevalgono quelle speciali (ad es. per le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare: art. 1, comma 4, lett. c), della legge 77/83 e successive modificazioni e integrazioni; per le società di intermediazione mobiliare: art. 3, comma 2, lett. b), della l. 1/91; per le società finanziarie: artt. 8 e 9, della l. 197/91).

3. Criteri interpretativi

Per quanto riguarda i criteri applicativi delle norme in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità si rinvia a quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, Cap. IX, Sezione I, punto 1.

4. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Per quanto riguarda la procedura per la verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità della capogruppo si rinvia a quanto previsto nelle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi Cap. IX, Sezione I, punto 2.

Con riferimento alla procedura per la verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti delle altre società componenti il gruppo – diverse da quelle soggette a normative speciali secondo quanto precisato nel paragrafo 2 – si applicano le Istruzioni sopra richiamate con le seguenti precisazioni.

Le società finanziarie facenti parte del gruppo inviano alla capogruppo copia dei verbali dei Consigli di amministrazione concernenti la verifica dei requisiti di onorabilità dei propri esponenti; la capogruppo a sua volta invia alla Banca d'Italia tali verbali nonché i documenti la cui esibizione sia, eventualmente, richiesta dalla Banca d'Italia.

La valutazione della completezza probatoria della documentazione presentata dagli interessati fa capo esclusivamente ai Consigli di amministrazione delle singole società.

Nel caso in cui entri a far parte di un gruppo una società finanziaria non facente parte precedentemente di altro gruppo creditizio, copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla data in cui la capogruppo ne ha acquisito il controllo.

In caso di iscrizione all'Albo di un nuovo gruppo, per gli esponenti della capogruppo si richiama quanto precisato nella Sezione IV, punto 3; per gli esponenti delle società finanziarie controllate copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dall'iscrizione del gruppo all'Albo.